

CXLV.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1931

ANNO X

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	5586	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 . . . . .	5586	
RIGHETTI . . . . .	5586	
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		
MOSCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla Provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di San Clemente » esistente in Venezia . . . . .	5598	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario . . . . .	5598	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali . . . . .	5598	
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		
Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulata a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 . . . . .	5598	
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera . . . . .
		5602
		Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 . . . . .
		5603
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso . . . . .
		5603
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .
		5603
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano . . . . .
		5604
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo . . . . .
		5604
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 . . . . .
		5604

	Pag.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo . . . . .	5605
LOCURCIO . . . . .	5605
PESCIONE . . . . .	5607
LANTINI . . . . .	5610
SOLMI, relatore . . . . .	5615
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
MARQUET: Elenco di petizioni . . . . .	5617
LUPI: Decreti registrati con riserva . . . . .	5617
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due Atti aggiuntivi, in data 16 novembre 1931 . . . . .	5617
Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulata a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 . . . . .	5617
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera . . . . .	5618
Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 . . . . .	5618
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso . . . . .	5618
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo . . . . .	5618
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano . . . . .	5618
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .	5618

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 . . . . .	5618
<b>Interrogazione (Annunzio) . . . . .</b>	<b>5619</b>

### La seduta comincia alle 16.

GORINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Baragiola, di giorni 2; Romano Ruggero, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: De Carli, di giorni 3; Lualdi, di 2; Pottino di Capuano, di 2; per ufficio pubblico gli onorevoli: Pierantoni, di giorni 2; Caccese, di 1; Ascione, di 2; Leonardi, di 1.

(Sono concessi).

### Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma, il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale. (Stampato n. 897-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI. Onorevoli camerati, la Convenzione conclusa fra l'Italia e la Francia, diretta ad evitare la doppia imposizione fiscale, merita uno speciale rilievo e per la delicatezza della materia trattata e per i riflessi di carattere tecnico e politico.

Mi è apparso, pertanto, opportuno porne in luce innanzi alla Camera, con qualche cenno illustrativo, alcuni dei tratti più salienti e, soprattutto, prospettare la sua importanza nel quadro generale dei rapporti internazionali.

Le molteplici ripercussioni del dopoguerra, ma, specialmente, il succedersi di crisi parziali, sino all'universalità di quella, durissima, che stiamo attraversando, hanno posto in maggior rilievo il contrasto, che già si era delineato nel primo periodo del nostro secolo, fra i bisogni della moderna economia produttiva — la quale impone un'inevitabile interdipendenza della vita economica dei singoli popoli e una loro collaborazione reciproca sempre più intensa — e la natura antiquata e insufficiente dei principi che regolano tuttora i rapporti fra Nazione e Nazione.

Mentre lo stesso ordinamento interno degli Stati va progressivamente trasformandosi per rispondere alle nuove necessità, nel campo dei traffici e dell'economia, è una serie crescente di segnalazioni, di voti e raccomandazioni ai Governi responsabili, perchè nulla lascino d'intentato di quanto possa giovare al miglioramento dei rapporti economici internazionali; essenzialmente, alla determinazione di quella atmosfera-ambiente, fatta di facilitazioni, di disposizioni legislative, di provvedimenti vari, diretti a creare la fiducia e il clima indispensabile al fiorire di questi rapporti. Così, quando intese intervengano fra gli Stati per togliere un ostacolo o per risolvere qualche difficoltà in vista di facilitare tali relazioni economiche, dette intese acquistano una risonanza particolare.

Questa caratteristica riveste, per eccellenza, la Convenzione in esame, la quale risponde al bisogno profondamente sentito di dare un assetto conveniente e duraturo alla materia tributaria concernente gli scambi internazionali; bisogno la cui soluzione è stata giustamente ritenuta dallo stesso Comitato finanziario della Società delle Nazioni come fattore cospicuo per favorire la circolazione internazionale dei capitali, da cui largamente dipendono e la prosperità pubblica e la ricostituzione economica del mondo.

Il problema della doppia imposizione e della evasione fiscale ha formato oggetto di studi e di ampio esame soprattutto nel dopoguerra. Ne fanno testimonianza gli atti dei più importanti consessi internazionali: dalla Conferenza finanziaria di Bruxelles del 1920 a quella di Genova del 1922; dagli organi economico-finanziari alla Commissione per le comunicazioni ed il transito della Società

delle nazioni; dai vari Congressi dell'Istituto di diritto internazionale a quelli della Camera di commercio internazionale, che ne ha ampiamente trattato anche nell'ultima adunanza a Washington del maggio scorso.

Ma vi è un'altra ragione — di carattere ideale questa — che fa rivestire per noi maggiore importanza all'accordo.

L'Italia ha portato in questo campo, tanto irto di difficoltà tecniche e reso ancor più grave e delicato dalle forti pressioni fiscali proprie di questo periodo di finanze dissestate, un contributo notevolissimo, di competenza e di fine senso realizzatore, ponendosi all'avanguardia degli altri Stati e per le varie convenzioni già concluse (quella in esame è la quinta, ma già una sesta è stata stipulata col Belgio il luglio scorso), e per aver visto i criteri da essa sostenuti, accolti negli schemi di convenzioni internazionali tipo elaborati dagli esperti a Ginevra.

Qui mi è grato ricordare i nomi dei nostri negoziatori: quello di Pasquale D'Aroma, immaturamente scomparso, che è stato il pioniere di questa nostra azione nel campo internazionale e l'artefice principale degli accordi, e quello del dottor Bolaffi, che ne ha continuato l'opera.

Gli accordi conclusi in materia dall'Italia e le stesse direttive da essa fatte trionfare negli schemi predisposti a Ginevra si ispirano, come l'attuale, a tre principi informativi.

Dal punto di vista scientifico, al concetto basilare che il diritto sovrano d'uno Stato d'imporre tributi, trova il proprio fondamento razionale nel criterio della *pertinenza economica* dei singoli cespiti colpiti da imposta. Fissato il principio, scaturiscono da esso le varie applicazioni e, a seconda si tratti di imposta reale o d'imposta personale, si applica il criterio, salvo eccezioni, della *res sita*, oppure, rispettivamente, quello del luogo del domicilio, che in effetti coincide con quello del consumo.

A questo principio si è accanitamente opposta la tendenza anglo-americana, che vorrebbe far adottare, contro la tesi che chiameremo continentale o latina (o meglio ancora italiana), il criterio unico del domicilio per tale genere d'imposizioni fiscali, soluzione questa anche scientificamente assai discutibile e che tornerebbe giovevole soltanto agli Stati esportatori di capitali e con larghi investimenti all'estero.

Di qui il secondo principio, — di equità — cui s'informano gli accordi da noi propugnati; il principio, cioè, di evitare con la massima

cura, che le norme regolanti la materia della doppia imposizione o dell'evasione fiscale, non abbiano a turbare l'equilibrio economico delle Parti contraenti e a servire, come spesso avviene nelle relazioni internazionali, di strumento indiretto ad altri fini, a favore dello Stato più forte o del negoziatore più abile.

Da ultimo, principio contingente e suggerito dalla realtà viva dei fatti, l'Italia; pur avendo dato per prima l'esempio di una convenzione plurilaterale, stipulata nella conferenza di Roma fra gli Stati successori, ritiene torni utile il procedere per accordi bilaterali successivi, anzichè per convenzioni generali, le quali difficilmente possono riuscire a conciliare gli interessi contrastanti e ad armonizzare i criteri propri dei diversi sistemi tributari nazionali.

Solo in un secondo tempo sarà forse possibile giungere ad intese generali. Ad ogni modo, se ciò avverrà, potrà meglio aver luogo attraverso la fase degli accordi bilaterali; caratteristico esempio, ne danno al riguardo la Francia e il Belgio, i quali, dopo essersi separatamente accordati con l'Italia, hanno già adottato un identico schema di Trattato per regolare i loro reciproci rapporti.

E una innovazione comporta la presente Convenzione in materia di assistenza tributaria: essa prevede, per la prima volta da parte nostra, la possibilità che le Autorità amministrative dei due Paesi si diano reciproca assistenza.

È un tentativo che dovrebbe dare ottimi frutti; venne congegnato, però, con molta prudenza, onde evitare interferenze pericolose.

Quali siano le modalità particolari della Convenzione in esame, risulta chiaramente dalla precisa dicitura del testo e dalle relazioni illustrative presentata alla Camera. Non è necessaria, quindi, una disamina analitica di queste norme.

Riteniamo tuttavia opportuno accennare a qualche singola disposizione, per la parte che più direttamente possa interessare i nostri centri industriali e commerciali.

L'articolo 6, concernente i redditi dell'industria e del commercio, disciplina due problemi di fondamentale importanza in materia di doppia imposizione: esso, da un lato, chiarisce e definisce nettamente che debba intendersi per stabilimento fisso d'una impresa industriale o d'una azienda agli effetti della tassazione, adottando i criteri fissati dal comitato di esperti di Ginevra; dall'altro lato, esso stabilisce le direttive per la ripartizione del reddito rispettivamente tassabile in ciascuno dei due Paesi.

A questo proposito erano sorte preoccupazioni da parte delle nostre Confederazioni dell'industria e bancaria circa la procedura di ripartizione e la probabilità che la doppia imposizione in certi casi non riuscisse evitata.

L'accordo contenuto nell'emendamento aggiuntivo, firmato il 16 novembre scorso, chiarisce anche questo punto nel protocollo e assicura che i redditi delle obbligazioni e delle azioni provenienti dall'uno dei due Stati e posseduti da imprese industriali o commerciali situate sul territorio dell'altro, non saranno colpiti in quest'ultimo Stato, nè da imposte di ricchezza mobile, nè da imposte sui redditi industriali o commerciali.

Si riconosce, cioè, con interpretazione autentica che nella tassazione dei redditi di ricchezza mobile non si dovrà più tener conto, ad esempio, degli utili derivanti da titoli francesi esistenti in portafoglio di ditte italiane o estere residenti in Italia, come, d'altra parte, una società francese o una succursale italiana in Francia, che possieda titoli italiani, non pagherà imposte sugli utili derivanti da detti titoli. Ciò permetterà alle imprese francesi l'eventuale acquisto di titoli italiani in Francia senza tema di una duplice tassazione.

In merito alla speciale imposta francese sul reddito dei capitali mobiliari, la quale, per quanto concerne i titoli, colpisce i dividendi, interessi e premi sia francesi che stranieri, è stato chiarito che questi titoli pagheranno in Francia soltanto l'eventuale differenza in più fra imposte francesi e imposte italiane.

Da ultimo, a togliere qualsiasi ragione di perplessità alle nostre Compagnie di navigazione marittime ed aeree, circa l'esatta interpretazione dell'articolo 7, il quale stabilisce che esse sono tassabili soltanto nel territorio ove ha sede centrale l'azienda, va ricordato come nello stesso « esposto dei motivi » del Governo francese alla Camera dei deputati, per l'approvazione dell'attuale accordo, sia ben chiarito che l'articolo, mentre accorda alla Marina mercantile francese l'esonero completo dalle nostre imposte di ricchezza mobile in Italia, assicura, nelle condizioni previste, alla Marina mercantile italiana l'esonero dall'imposta sui benefici industriali e commerciali e da quella sui valori mobiliari.

Tali in sintesi le principali caratteristiche dell'accordo che si presenta, anche nel suo complesso, come un tutto armonico e proporzionato.

Così il suo testo, successivamente migliorato attraverso le convenzioni precedenti, è rimarchevole per la sua chiarezza e perchè esso ha saputo adattare la norma alle fuggevoli, molteplici vicende dei fenomeni economici che essa regola, in guisa da rispondere con piena aderenza, alle sue finalità; virtù questa squisitamente latina.

La convenzione, poi, presenta un rilevante interesse, anche agli effetti pratici, per l'intensità degli scambi fra i due Paesi, che raggiungono un volume annuo di quasi tre miliardi di lire.

Onorevoli camerati! Noi abbiamo esaminato il cammino percorso in un campo strettamente tecnico dei rapporti internazionali, ma in guisa particolare arduo e difficile, e abbiamo potuto constatare, non senza compiacimento, come i principi propugnati dall'Italia a Ginevra abbiano permesso realizzazioni pratiche di notevole valore. Mi sia lecito, ora, allargando la visione anche ad altri campi dei nostri rapporti, trarre nuovo motivo di compiacimento per il nostro Paese.

Oggi la nostra attività all'estero deve essere — e lo è già — informata a direttive chiare che rivelino un senso profondo del reale, di ciò che è essenziale e si può, in concreto, con tenacità perseguire.

Così, si tratti di negoziazioni che tocchino la sovranità e la vita degli Stati (quali le questioni del disarmo, dei debiti interalleati delle riparazioni); si tratti di congressi scientifici, nei vari rami del diritto o del sapere; oppure, ancora, di adunanze nel campo intellettuale, artistico o di commissioni di studio per questioni tecniche particolari, politica diventa qualsiasi nostra azione che svolgiamo all'estero, e il rappresentante italiano, conscio, finalmente, di questo, ha appreso a portare ovunque, un contributo autorevole, fattivo, realizzatore.

Il conquistare nel campo internazionale stima e fiducia degne di un forte e grande Stato, è opera sommamente lenta e delicata, essa non consente interruzioni o soste; che quest'opera sia ormai bene avviata ce ne danno, proprio di questi giorni, la più simpatica testimonianza, le calorose accoglienze fatte al nostro Ministro degli esteri nella grande Nazione americana, l'entusiasmo di questa per il Duce e il progressivo aumento in ogni Paese del nostro prestigio. (*Vivi applausi*).

PRÉSIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 fra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale.

A questo articolo 1 l'onorevole ministro degli affari esteri, il quale era stato preventivamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo, che concerne due atti aggiuntivi firmati successivamente.

*Aggiungere infine dell'articolo 1 le parole:* nonchè ai due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931.

La Commissione accetta questo emendamento?

MARIOTTI, *relatore*. Lo accetta.

PRÉSIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 1.

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè ai due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931.

Si dia lettura della Convenzione e dei due Atti aggiuntivi.

GORINI, *segretario*, legge:

**CONVENTION****ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE POUR ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS  
ET RÉGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIÈRE FISCALE**

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, animés du désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière fiscale, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. GIUSEPPE DE MICHELIS, *Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, Sénateur du Royaume;*

M. GINO BOLAFFI, *Directeur Chef de division au Ministère des Finances.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. MARCEL BORDUGE, *Conseiller d'Etat, Directeur général au Ministère des Finances;*

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

**TITRE I.****DOUBLES IMPOSITIONS.****ART. 1.**

La présente Convention tend à éviter aux contribuables des Etats contractants la double imposition en matière d'impôts directs, réels ou personnels.

Sont considérés comme impôts directs, aux termes de la présente Convention, les impôts qui sont établis directement sur les revenus, soit pour le compte de l'Etat soit pour le compte des provinces, départements et communes, même sous forme de centimes additionnels.

La Convention établit des règles distinctes pour les impôts directs réels et pour les impôts directs personnels.

Sont considérés comme réels, aux termes de la présente Convention, les impôts directs qui sont établis sur les diverses catégories de revenus prises distinctement. Sont considérés comme impôts personnels, les impôts directs qui sont perçus sur l'ensemble des revenus de chaque contribuable eu égard à sa personne.

A la date de la présente Convention, les impôts réels visés sont les suivants:

1) *Pour la législation italienne:*

- a) l'impôt sur la propriété non bâtie (imposta sul reddito dei terreni);
- b) l'impôt sur la propriété bâtie (imposta sul reddito dei fabbricati);
- c) l'impôt sur la richesse mobilière (imposta sui redditi di ricchezza mobile);
- d) l'impôt sur les revenus agricoles (imposta sui redditi agrari).

2) *Pour la législation française:*

- a) la contribution foncière (propriété bâtie et non bâtie);
- b) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
- c) la redevance proportionnelle des mines;
- d) l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole;

e) l'impôt sur les traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères;

f) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;

g) l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers.

Les impôts personnels visés sont les suivants:

1) *Pour la législation italienne:*

L'impôt complémentaire progressif sur l'ensemble des revenus (imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente).

2) *Pour la législation française:*

L'impôt général sur le revenu.

#### SECTION I. — *Impôts réels.*

##### ART. 2.

Sous réserve des exceptions résultant des articles ci-après, les impôts réels sont, en principe, établis dans le pays de l'origine des revenus.

##### ART. 3.

Les revenus des biens immobiliers qui correspondent à leur valeur locative réelle ou présumée, ainsi que tous les autres revenus de ces biens qui ne sont pas visés dans l'article 6 ci-après, sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel sont situés lesdits biens immobiliers

##### ART. 4.

Les revenus des fonds publics, des obligations, des prêts, des dépôts et comptes de dépôts, et de tous autres créances, sont imposables dans l'Etat où se trouve le débiteur de ces revenus

Si le débiteur possède dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 6 ci-après et si l'un de ces établissements, dans le cadre de son activité propre, contracte un emprunt ou reçoit un dépôt, l'impôt est perçu par l'Etat sur le territoire duquel est situé cet établissement.

##### ART. 5.

Les revenus des actions ou des parts analogues, ceux des commandites dans les sociétés en commandite simple, ceux des parts dans les sociétés civiles et les sociétés à responsabilité limitée, sont imposables dans l'Etat où se trouve le siège effectif de la société.

##### ART. 6.

Les revenus des toutes exploitations industrielles, commerciales, minières ou agricoles, sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouvent des établissements stables, même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir d'établissement.

Il y a lieu d'entendre par établissement stable, aux fins de la présente Convention, une organisation productive permanente appartenant à l'entreprise et dans laquelle s'exerce, en totalité, ou en partie, l'activité de ladite entreprise.

Si l'entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces Etats appliquera l'impôt sur la partie du revenu provenant de l'activité des établissements situés sur son territoire, à charge par le contribuable de présenter ses comptes généraux, ses comptes spéciaux, ainsi que toutes pièces nécessaires à la discrimination des revenus.

A défaut de comptabilité faisant ressortir régulièrement et d'une manière distincte ces revenus, les autorités financières des deux Etats contractants s'entendront pour arrêter les règles de ventilation.

## ART. 7.

Les bénéfices provenant de l'exploitation d'entreprises de navigation maritime ou aérienne ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège central réel de l'entreprise, à condition que les navires ou les aéronefs battent pavillon ou possèdent la nationalité dudit Etat.

## ART. 8.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs des sociétés par actions sont imposables selon la règle établie à l'article 5.

## ART. 9.

Les revenus du travail, y compris les revenus des professions libérales, sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle d'où provient le revenu. Il n'y a exercice de profession libérale en un lieu déterminé que si l'activité professionnelle s'y exerce dans une installation permanente.

Les pensions privées sont imposables dans l'Etat où se trouve le débiteur.

Les traitements, salaires, rentes, pensions et autres rétributions payées par l'Etat, par les provinces ou départements, par les communes et autres personnes morales publiques régulièrement constituées selon la législation intérieure des Etats contractants, sont imposables dans l'Etat auquel appartient le débiteur.

## ART. 10.

Les rentes viagères et les revenus de toutes occupations lucratives non visées dans les articles précédents sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal. Si le contribuable a un domicile fiscal dans les deux Etats, l'impôt est perçu par l'Etat dont l'intéressé est ressortissant.

## ART. 11.

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, chaque Etat contractant, dans le but de maintenir l'égalité des charges fiscales sur son territoire ou entre ses nationaux, aura la faculté de frapper d'un impôt réel, conformément à sa législation générale, les revenus des capitaux étrangers investis sur son territoire et les revenus des capitaux nationaux investis à l'étranger sous forme de fonds l'Etat, d'actions ou d'obligations. Mais dans ce cas, il accepte de précompter sur les impôts qui résulteront de l'application de son tarif général, ceux qui seront payés dans l'autre Etat pour le même objet.

SECTION II. — *Impôts personnels.*

## ART. 12.

L'impôt personnel qui frappe l'ensemble des revenus est perçu par l'Etat sur le territoire duquel le contribuable a son domicile fiscal, c'est-à-dire sa résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation.

## ART. 13.

Lorsque des contribuables ont un domicile fiscal dans les deux Etats contractants, l'impôt personnel est établi dans chacun de ceux-ci au prorata de la durée du séjour au cours de l'année fiscale. Le séjour passé dans un tiers pays comptera au profit de l'Etat dont le contribuable est ressortissant.

SECTION III. — *Dispositions diverses.*

## ART. 14.

Si les mesures prises par les autorités financières des Etats contractants ont entraîné une double imposition, le contribuable intéressé pourra adresser une réclamation à l'Etat dont il est ressortissant. Si le bien fondé de la réclamation est reconnu, l'autorité financière suprême de cet Etat pourra s'entendre avec l'autorité financière suprême de l'autre Etat en vue de remédier équitablement à la double imposition.

## ART. 15.

Les parties contractantes confient aux autorités financières suprêmes des deux Etats le soin de conclure des accords pour éviter les doubles impositions dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par la présente Convention, et de résoudre les difficultés qui naîtraient de son application.

## TITRE II.

## ASSISTANCE ADMINISTRATIVE.

## ART. 16.

En vue d'assurer une meilleure application de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus, les Etats contractants s'engagent, sous réserve de réciprocité, à échanger les renseignements d'ordre fiscal que l'Administration d'un des Etats détient ou peut obtenir et qui seraient utiles à l'Administration de l'autre Etat pour le contrôle dudit impôt.

Les échanges s'effectueront directement entre les deux autorités financières suprêmes et auront lieu d'office ou sur demande.

## ART. 17.

En ce qui concerne les catégories de revenus ci-après énumérées, l'Etat qui perçoit l'impôt réel communiquera d'office les bases d'imposition à l'autre Etat, si le bénéficiaire desdits revenus est domicilié sur le territoire de ce dernier Etat et, comme tel, y est passible de l'impôt personnel:

- 1) Revenus des propriétés foncières;
- 2) Intérêts des créances hypothécaires;
- 3<sup>o</sup>) Bénéfices des entreprises industrielles ou commerciales et des exploitations minières ou agricoles;
- 4<sup>o</sup>) Tantièmes et autres émoluments des administrateurs de sociétés, revenus des mandites et des parts d'intérêt dans les sociétés commerciales ou civiles;
- 5) Revenus du travail, pensions publiques ou privées.

Inversement, l'Etat qui perçoit l'impôt personnel signalera à l'autre Etat les rentes viagères et les intérêts des créances dont le débiteur aura demandé la déduction à titre de charge de son revenu global.

## ART. 18.

Indépendamment des renseignements échangés d'office conformément à l'article 17 ci-dessus, l'Administration de chaque pays pourra demander à celle de l'autre pays des informations visant des cas concrets.

Mais l'application de cette disposition ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'imposer à l'un des Etats contractants l'obligation de communiquer des renseignements qui porteraient atteinte au secret des opérations bancaires ou de fournir des éléments d'information que sa propre législation fiscale ne lui permet pas d'obtenir, non plus que d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.

En outre, l'Etat requis pourra refuser de donner suite à la demande, s'il considère que des raisons d'ordre public ou d'intérêt général s'y opposent.

## ART. 19.

Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance pour la notification des actes relatifs à l'assiette et au recouvrement des impôts directs visés dans la présente convention.

Elles s'engagent également à examiner, dans un esprit d'amicale collaboration, la possibilité de s'entremettre pour assurer le recouvrement des impôts que les contribuables domiciliés sur le territoire de l'un des Etats doivent à l'autre Etat.

Les deux autorités financières suprêmes se concerteront en vue de fixer d'un commun accord les règles suivant lesquelles elles se prêteront le concours prévu au présent article.

## ART. 20.

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome dans le plus bref délai.

La Convention entrera en vigueur le premier janvier de l'année qui suivra celle de la ratification.

Elle pourra cesser de produire ses effets le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année, à condition qu'elle ait été dénoncée au moins huit mois à l'avance.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 16 juin mil neuf cent trente.

(L. S.) GIUSEPPE DE MICHELIS

(L. S.) M. BORDUGE

(L. S.) GINO BOLAFFI

---

**PROTOCOLE**

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, conclue ce jour entre l'Italie et la France au sujet des doubles impositions et de l'assistance administrative, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention même:

1) Sont considérés comme établissements stables au sens de l'article 6 de la Convention, non seulement le siège social et le siège central réel, mais aussi les succursales, les agences, les fabriques, les usines, les laboratoires, les locaux d'achat ou de vente, les magasins et autres exploitations commerciales ayant un caractère d'organisation productive stable, ainsi que les représentations permanentes.

2) On appliquera les règles fixées au 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> alinéas de l'article 6 de la Convention, s'il existe dans l'un des Etats une entreprise qui, tout en étant juridiquement autonome selon

les lois du pays, a, avec une entreprise établie sur le territoire de l'autre Etat, des liens ou des rapports de dépendance ou de participation tels que les deux entreprises constituent une seule et même unité économique.

3) Aux termes de l'article 6, 3<sup>ème</sup> alinéa, de la Convention, il y a lieu d'entendre:

a) par « comptes généraux » ceux qui expriment les résultats généraux de l'entreprise et qui sont dressés et publiés conformément aux lois de l'Etat dans lequel se trouve le siège social ou le siège central réel de l'entreprise;

b) par « comptes spéciaux » ceux qui expriment les résultats de la gestion des établissements situés dans l'Etat qui applique l'impôt, comptes dressés et publiés conformément aux lois dudit Etat;

c) par « toutes autres pièces », toutes pièces concernant la gestion des établissements et nécessaires pour déterminer les revenus desdites établissements qui sont imposables dans l'Etat qui applique l'impôt.

4) Il est entendu que, par application de la règle établie à l'article 7 de la Convention, les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont le siège central réel se trouve en Italie et dont les navires ou les aéronefs, battant pavillon italien ou possédant la nationalité italienne, chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français, n'y seront pas soumises à la contribution des patentes ou à tout autre impôt qui lui serait substitué, si elles n'y possèdent ni agence ni succursale, alors même qu'elles utiliseraient les services d'un intermédiaire pour la recherche du fret ou la vente de billets.

A titre de réciprocité, l'impôt provincial et communal italien sur l'industrie, le commerce et les professions, ou l'impôt d'exercice, ou tout autre impôt qui lui serait substitué, ne sera pas appliqué aux entreprises françaises de navigation maritime ou aérienne dont les navires ou les aéronefs, battant pavillon français ou possédant la nationalité française, chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire italien dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Il est, en outre, convenu que les impôts dont les entreprises visées à l'article 7 de la Convention se trouveront exonérées par l'effet dudit article, ne seront pas réclamés pour le passé, sauf dans les cas où les rôles auraient été mis en recouvrement antérieurement à la date de la présente Convention.

5) Pour l'imposition des pensions privées suivant la règle établie au 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 9 de la Convention, il est entendu que, si la pension est servie par une entreprise ayant des établissements dans les deux pays, l'établissement qui a la charge d'effectuer le paiement sera considéré comme débiteur.

6) Il est précisé que, conformément aux articles 4, 5 et 11 de la Convention, et par dérogation à la législation générale française, les sociétés italiennes bénéficieront des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi française du 31 juillet 1920 et de l'article 25 de celle du 19 mars 1928, dans les conditions fixées par ces articles.

7) Pour l'application de l'article 11 de la Convention il est précisé que par « capitaux nationaux » il faut entendre, en ce qui concerne la France, les capitaux fournis par des sociétés dont le siège est en France ou par des particuliers domiciliés en France.

En conformité de l'article 11, le Gouvernement français prendra les mesures suivantes:

a) Il ne percevra plus l'impôt sur le revenu de valeurs étrangères non abonées en tant qu'il s'appliquera à des valeurs italiennes ayant supporté en Italie l'impôt au taux de 20 %.

b) Il ne percevra plus l'impôt de 16 % sur les obligations italiennes abonées qui auront supporté en Italie l'impôt de 20 %.

Les mêmes règles sont applicables *mutatis mutandis* à l'Italie.

Si l'Italie vient à instituer un impôt sur les valeurs mobilières italiennes, l'impôt français sur le même revenu ne sera perçu qu'imputation faite de l'impôt perçu en Italie.

Si l'Italie venait à créer un impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères, cet impôt ne serait perçu qu'après déduction de l'imposition acquittée en France.

8) Eu égard à la législation actuellement en vigueur en Italie, il est précisé que par l'effet de l'article 12 de la Convention, les contribuables ayant leur domicile fiscal en territoire

français et qui y sont comme tels passibles de l'impôt personnel, ne seront pas frappés de l'impôt personnel en Italie pour les revenus de leurs biens situés en territoire italien, s'ils n'y ont pas de domicile.

9) Il est précisé que pour l'application de l'article 13 de la Convention, chaque Etat, après avoir calculé l'impôt personnel sur le revenu global du contribuable d'après son tarif propre, réduira la somme ainsi obtenue au prorata de la durée du séjour sur son territoire.

10) Les étudiants qui séjournent dans l'un des Etats contractants, exclusivement pour y faire leurs études, ne sont pas assujettis par ledit Etat, à un impôt sur les subsides qu'ils reçoivent de leurs parents résidant dans l'autre Etat, pour autant que ces subsides constituent la fraction la plus importante des ressources, qui leur sont nécessaires pour leur entretien et leurs études.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 16 juin mil neuf cent trente.

(L. S.) GIUSEPPE DE MICHELIS

(L. S.) M. BORDUGE

(L. S.) GINO BOLAFFI

### AVENANT

#### à la Convention du 16 juin 1930 entre l'Italie et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, désireux de compléter les dispositions de la Convention du 16 juin 1930 entre la France et l'Italie pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, ont décidé de conclure un Avenant à ladite Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence Monsieur GIUSEPPE DE MICHELIS, *Ambassadeur, Sénateur du Royaume;*  
Monsieur GINO BOLAFFI, *Directeur Chef de Division au Ministère des Finances;*

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

Monsieur MARCEL BORDUGE, *ancien Conseiller d'Etat, Directeur général hors cadres au Ministère des Finances;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus réciproquement des dispositions suivantes:

#### ART. 1<sup>er</sup>.

La convention susvisée du 16 juin 1930 est complétée par l'article suivant, qui prendra place après l'article 11 de la convention même, et qui portera le numéro 11-bis:

« Art. 11-bis. — Les sociétés ayant leur siège social effectif en Italie qui possèdent en France un établissement stable et qui sont soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en vertu de la loi du 29 juin 1872 et du décret du 6 décembre suivant acquitteront cet impôt dans les conditions prévues par ces dispositions; toutefois, le revenu taxé ne pourra excéder le montant des bénéfices réalisés en France, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages que la société aurait retirés indirectement de sa succursale ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Les sociétés ayant leur siège social effectif en Italie ne peuvent être soumises en France à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à raison de leur participation dans une société dont le siège social effectif est en France; mais les bénéfices distribués par la société

française et passibles de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières seront augmentés, le cas échéant, pour la perception de cet impôt, des bénéfices ou avantages que la société italienne aurait indirectement retirés de sa participation ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen ».

## ART. 2.

Le présent Avenant sera ratifié et entrera en vigueur en même temps que la convention du 16 juin 1930, dont il suivra le sort.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Avenant et y ont apposé leur sceau.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le seize novembre, mil neuf cent trente et un.

(L. S.) GIUS. DE MICHELIS

(L. S.) BORDUGE

(L. S.) GINO BOLAFFI

---

**PROCOLE**

Au moment de procéder à la signature du présent Avenant conclu ce jour entre l'Italie et la France pour compléter la Convention du 16 juin 1930 relative aux doubles impositions, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration concordante suivante, qui formera partie intégrante de ladite convention:

« Il est entendu que pour l'application de l'article 6 de la Convention du 16 juin 1930, les revenus visés aux articles 4 et 5 et provenant de l'un des Etats ne seront pas compris dans les bénéfices passibles, dans l'autre Etat, soit de l'impôt sur la richesse mobilière, soit de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ».

FAIT à Rome, en double exemplaire, le seize novembre mil neuf cent trente et un.

(L. S.) GIUS. DE MICHELIS

(L. S.) BORDUGE

(L. S.) GINO BOLAFFI

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio dell'anno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Avverto la Camera che, in conseguenza della approvazione dell'emendamento, occorrerà integrare il titolo del disegno di legge. Chiedo pertanto che la Camera mi dia la facoltà di completarlo (*Cenni di assenso*).

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

A nome dell'on. Capo del Governo:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla Provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di San Clemente » esistente in Venezia. (1169)

A nome dell'on. Ministro della giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario. (1170)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali. (1171)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione, a nome dell'onorevole Capo del Governo e dell'onorevole Ministro della giustizia, di questi disegni di legge, i quali saranno inviati il primo e l'ultimo alla Giunta per la conversione in legge dei decreti legge, e l'altro alla Giunta generale del bilancio.

### Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulata a Roma fra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulata a Roma fra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 (*Stampato* n. 994-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di stabilimento e al relativo Protocollo firmati a Roma fra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930.

Si dia lettura della Convenzione.

GORINI, *segretario*, legge:

## CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, animés du désir de régler la condition des ressortissants de chacun des deux États sur le territoire de l'autre, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

### SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence M. GIUSEPPE DE MICHELIS, *Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, sénateur du Royaume;*

### LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence M. MAURICE, PAUL, JEAN DELARUE CARON DE BEAUMARCHAIS, *Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi d'Italie, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;*

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

#### ART. 1.

Les ressortissants de chacune de Hautes Parties Contractantes peuvent librement entrer sur le territoire de l'autre Partie et en sortir à tout moment, sous réserve des dispositions des lois de police, de sûreté publique et de défense nationale qui sont applicables à tous les étrangers. Sous les mêmes réserves, ils pourront voyager, s'établir sur ce territoire et y séjourner aux mêmes conditions que les nationaux.

## ART. 2.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront de plein droit sur le territoire de l'autre Partie du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les droits privés et civils, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, le droit d'acquérir, posséder, louer et occuper tous biens meubles et immeubles et d'en disposer, sans autres restrictions que celles qui sont prévues à l'article 7.

## ART. 3.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne prendre vis-à-vis des biens, droits, intérêts légalement possédés sur son territoire par les ressortissants de l'autre Partie aucune mesure de disposition, limitation, restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, qui ne serait pas applicable dans les mêmes conditions à ses nationaux, ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les indemnités auxquelles ces mesures donneront lieu.

## ART. 4.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exemptés, sur le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire personnel et de toutes prestations militaires personnelles, ainsi que de toute taxe remplaçant ce service ou ces prestations.

Ils restent soumis aux réquisitions de toute nature auxquelles seront soumis les nationaux et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

## ART. 5.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre Partie, libre et facile accès devant les Tribunaux à tous les degrés de juridiction, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits et intérêts. Ils jouiront à cet égard des mêmes droits et avantages que les nationaux.

## ART. 6.

Les sociétés civiles et commerciales (industrielles, financières, bancaires, d'assurances de transport, etc.) ainsi que les établissements publics d'assurance et autres en tant qu'ils exercent sur le territoire de l'autre Partie une activité de caractère exclusivement commercial, régulièrement constitués sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, et y ayant leur siège social, seront reconnus de plein droit par l'autre Partie comme existant régulièrement.

La légalité de la constitution de ces sociétés et établissements et leur capacité d'ester en justice, ainsi que celles de leurs succursales et agences, seront déterminées d'après leur statut et la loi du pays où ces sociétés et établissements ont été constitués.

Ils pourront s'établir, créer des filiales, succursales et agences et exercer toute activité industrielle et commerciale, suivant les modalités, limitations et conditions établies par les lois en vigueur et qui sont applicables aux sociétés et établissements de tout autre pays. Ils jouiront en matière judiciaire des mêmes droits et avantages que les ressortissants de leur pays d'origine.

## ART. 7.

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables dans les cas où la qualité de ressortissant de l'État est exigée par la loi du pays dans un intérêt d'ordre public comme condition essentielle pour permettre l'exercice des droits et activités indiqués audit article.

Toutefois, le traitement des ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie ne pourra dans aucun cas être moins favorable que celui qui est reconnu aux ressortissants de tout autre État.

## ART. 8.

Le présent article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions fiscales concernant les particuliers.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, dans des situations identiques; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, tant que ces taxes seront perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne pourra pas être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre État.

## ART. 9.

Le présent article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions fiscales concernant les sociétés et établissements qui remplissent les conditions indiquées à l'article 6.

Les sociétés et établissements, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas soumis sur le territoire de Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne les droits, taxes, impôts et contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée par les sociétés du pays.

Dans le cas où un droit, taxe, impôt ou contribution ne peut en fait être perçu sur les sociétés étrangères, chaque Gouvernement conserve le droit de calculer l'impôt sur une base forfaitaire et de recourir à la méthode de l'abonnement.

Par charge fiscale, on entend seulement l'impôt en lui-même, à l'exclusion des garanties de paiement.

## ART. 10.

Les diplômes, titres, ou certificats d'études délivrés par les autorités de l'un des deux Pays seront admis dans l'autre, en vue de la continuation des études, en équivalence de ceux qui y sont exigés pour l'inscription dans les établissements d'enseignement correspondant à ceux pour lesquels ils sont reçus comme titre d'inscription dans le pays où ils sont délivrés.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui obtiendront les diplômes, titres ou certificats délivrés par les autorités de l'autre Partie, conformément aux lois et règlements de cette dernière, et exigés pour les nationaux, pourront exercer les mêmes professions que les nationaux titulaires des mêmes diplômes, titres ou certificats, sous réserve des professions exclusivement réservées aux nationaux.

Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, les administrations intéressées des deux Pays, d'un commun accord:

1) désigneront les diplômes, titres ou certificats d'études qui seront considérés comme équivalents et les établissements pour lesquels chacun d'eux pourra être reçu;

2) fixeront les conditions dans lesquelles les étudiants ayant fait une partie de leurs études dans l'un des deux Pays pourront bénéficier, en vue de la continuation de leurs études dans les établissements de l'autre Pays, des dispenses d'examen ou de scolarité et des taxes y afférentes;

3) désigneront les diplômes, titres ou certificats d'études qui, délivrés par les autorités de l'une des Parties, donneront sur le territoire de l'autre le droit d'exercer une profession.

Les accords conclus en vertu des paragraphes précédents pourront être révisés par les mêmes administrations.

## ART. 11.

L'état et la capacité des personnes et les rapports de famille entre nationaux, y compris le régime matrimonial des époux mariés sans contrat de mariage, seront régis à l'égard des italiens en France et des français en Italie par la loi nationale des intéressés.

Les successions mobilières des italiens en France et celles des français en Italie seront régies par la loi nationale du défunt, quelle que soit la nationalité des héritiers.

Il est fait exception à l'application de la loi nationale de l'une des Parties lorsque des dispositions de cette loi sont contraires à des dispositions d'ordre public de la législation de l'autre Partie.

Tant que de nouveaux accords ne seront pas intervenus, il n'est rien stipulé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les matières visées aux paragraphes précédents du présent article pour le cas où un français ou un italien a son principal établissement et sa résidence habituelle sur le territoire de celui des deux États dont il n'est pas le ressortissant ni, en cas de succession, lorsque un défunt français ou italien au moment de son décès avait son principal établissement et sa résidence habituelle sur le territoire de celui des deux États dont il n'était pas le ressortissant.

La loi nationale sera appliquée, sous condition de réciprocité, aux ressortissants de chacun des deux États sur le territoire de l'autre et à leurs successions dans tous les cas où elle est appliquée aux ressortissants de tout autre État exclusivement européen et à leurs successions.

#### ART. 12.

Aucune dérogation n'est apportée par la présente Convention aux traités spéciaux concernant le régime des travailleurs.

#### ART. 13.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'appliquer d'un commun accord, par échange de notes, la présente Convention aux colonies, pays de protectorat et autres territoires soumis à leur souveraineté ou à leur autorité.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention et jusqu'à l'application de la disposition précédente, les ressortissants et sociétés italiennes jouiront en Algérie du traitement de la nation la plus favorisée.

#### ART. 14.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications. Elle aura une durée de cinq ans et restera en vigueur après ce terme tant que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas notifié, par un préavis de six mois, son intention d'en faire cesser les effets.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rome, en double exemplaire, le trois juin mil neuf cent trente.

(L. S.) GIUS. DE MICHELIS.

(L. S.) BEAUMARCHAIS.

### PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention d'établissement en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, sont convenus des dispositions suivantes, qui feront partie, à tous effets, de la Convention:

#### I.

Si, par suite de changements apportés, après la mise en vigueur de la présente Convention, aux lois et règlements de l'un des deux États, le traitement résultant des stipulations de cet accord devient, dans son ensemble, moins favorable dans cet État que dans l'autre, les négociations seront engagées en vue de déterminer les mesures propres à assurer, sur la

base du régime le plus libéral, une légitime équivalence de traitement. Ces mesures, une fois concertées, seront mises en vigueur par les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de chacun des États.

Dans le cas où les négociations mentionnées au paragraphe précédent ne donneraient pas un résultat dans un délai de trois mois, à compter du jour où l'une des Parties aura notifié à l'autre son intention de les engager, les Gouvernements des deux États Contractants se réservent le droit de dénoncer la présente Convention. La dénonciation produira ses effets deux mois après la notification.

## II.

*ad Article 2.*

Le Gouvernement français reconnaît qu'aux termes de l'article 2 les italiens et les sociétés italiennes peuvent invoquer en France le bénéfice de la loi du 20 juin 1926 qui règle les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ainsi que de la loi du 29 juin 1929 qui modifie et complète la loi du 1<sup>er</sup> avril 1926 déterminant les rapports entre bailleurs et les locataires de locaux d'habitation. Il est reconnu que la Convention confirme aux italiens et aux sociétés italiennes le bénéfice qu'ils tenaient déjà du *modus vivendi* provisoire d'établissement antérieurement en vigueur.

*ad Article 6.*

Toutes les sociétés déclarées ressortissantes de l'État italien par les Traités qui ont mis fin à la guerre de 1914-1918 bénéficient des dispositions de la Convention.

*ad Article 10.*

Aucune modification n'est apportée à la situation actuelle des établissements scolaires italiens en France et des établissements scolaires français en Italie.

Les administrations françaises compétentes consentiront à ce que, sous réserve du remboursement des frais, des cours en langue italienne soient organisés auprès des écoles publiques en dehors des heures de classe, sous la surveillance des directeurs de ces écoles et conformément aux lois et règlements français.

Fait à Rome, en double exemplaire, le trois juin mil neuf cent trente.

GIUS. DE MICHELIS.

BEAUMARCHAIS

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tasse di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e

dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera. (*Stampato* n. 1052-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, riguardante provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276. (*Stampato* n. 1080-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, ne do lettura:

« Ai soli effetti del riparto e della distribuzione della sovrimposta provinciale, per i distretti di Uffici delle imposte o per i comuni nei quali venga attivato isolatamente il catasto nuovo in applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276, dovrà prendersi a base l'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto.

« Soltanto quando il nuovo catasto sarà attivato agli effetti tributari in tutti i comuni della rispettiva provincia, la sovrimposta provinciale sarà ripartita in base all'impo-

sta erariale risultante dall'applicazione della nuova rendita censuaria.

« Fra i singoli possessori del comune, però, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base della nuova rendita iscritta sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso. (*Stampato* n. 1107-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, che modifica il regime doganale del riso e della farina di riso ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (*Stampato* n. 1130-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano (*Stampato* n. 1122-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, col quale si autorizza il contributo dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ot-

tobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo. (*Stampato* n. 1109-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (*Stampato* n. 1131-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo.

Proseguendo nella discussione generale, è iscritto a parlare l'onorevole camerata Locurcio. Ne ha facoltà.

LOCURCIO. Onorevoli camerati, premetto che, mentre plaudo all'istituzione del Commissariato per il turismo, non mi soffermerò a parlarvi delle ragioni che hanno consigliato il Governo fascista ad istituire il suddetto Commissariato, perchè il camerata Maresca di Serracapriola, nella seduta di ieri, ha molto diffusamente trattato questo argomento, come molto diffusamente ci ha rammentato le vicissitudini tra ENIT e CIT e tra CIT ed ENIT.

Nel mio breve discorso mi soffermerò su alcuni punti della relazione del camerata Solmi.

Primo: Il camerata Solmi ci parla di finanziamento dell'ENIT. Ora debbo dire, con molta franchezza, che la relazione in questo punto, non è eccessivamente chiara; perchè in una relazione in cui si parla dell'istituzione del Commissariato per il turismo ci si viene a parlare di un finanziamento dell'ENIT. Ciò può generare una confusione e la confusione potrebbe essere questa: che ENIT e Commissariato per il turismo siano la stessa cosa. Ora è bene sapere che l'ENIT e il Commissariato sono due Enti completamente distinti. L'ENIT è un organismo esecutivo del Commissariato per il turismo, come domani il Commissariato per il turismo si può servire di altri organismi, quali il « Touring », il RACI, ecc.

Ora io desidererei che su questo punto il relatore fosse più chiaro e più preciso per non ingenerare confusione. (*Commenti*).

La cifra, poi, che l'onorevole relatore ci dice essere necessaria per il funzionamento del Commissariato del turismo, cifra che ammonta secondo il suo parere a 15 milioni, può essere, secondo i punti di vista, alta o bassa. Tale cifra, invero, messa in rapporto con le possibilità di bilancio in questo momento, può essere alta; messa in rapporto con quelli che possono essere i bisogni del Commissariato

del turismo può essere una cifra bassa. (*Commenti*).

Perciò credo sia più utile demandare alla illuminata saggezza e responsabilità del Governo di decidere, nei limiti delle possibilità, quale debba essere lo stanziamento perchè il Commissariato del turismo possa assolvere ai compiti che gli sono stati affidati.

Leggo inoltre nella relazione, un accenno alla Corporazione del turismo. Ora io esprimo un voto ed è che in regime di economia corporativa, i fatti economici si debbono risolvere tutti con un unico sistema e mi auguro che quanto prima sia costituita la Corporazione del turismo.

Intendiamoci bene: la Corporazione del turismo non esclude il Commissariato del turismo, come il Commissariato del turismo non esclude la Corporazione del turismo.

A questo proposito debbo dire ancora una cosa molto chiara e molto precisa: parlando del finanziamento dell'ENIT il quale, senza volere entrare nel merito, ha una entrata attuale che ammonta a 4,740,000 lire, io dico che tale entrata può essere troppa o può essere poca. L'onorevole relatore richiama l'attenzione su questo punto, affinchè tutte le corporazioni concorrano ad aumentare le entrate dell'ENIT.

Ora, onorevoli camerati, circa i bilanci delle Confederazioni, non solo in questa Aula, ma anche fuori, ho sentito dire che i contributi sindacali sono eccessivi. Ma anche qui e fuori di qui, quando si crea un Ente nuovo, si chiede un sussidio delle Confederazioni. Ultimamente si è chiesto (non è vero, camerata Giardina?) il sussidio per le scuole di avviamento professionale.

Ora, chi ha esperienza della situazione delle Confederazioni può ben dire una volta per sempre che le Confederazioni ormai sono arrivate al punto che non possono permettersi di finanziare questo o quell'altro Ente di nuova creazione. (*Approvazioni*).

Vengo ad un altro punto della relazione: l'attrezzatura alberghiera.

Leggo nella relazione del camerata Solmi che « occorrerà anche provvedere all'albergo comodo ed agevole per il viaggiatore medio che vuol vedere e godere senza farsi troppo alleggerire la borsa ».

Orbene sull'albergo medio si è diffusamente soffermato ieri il camerata Bonardi. Non bisogna esagerare col dire che in Italia non esistono alberghi medi. Nell'Italia settentrionale e centrale ve ne sono abbastanza e gli alberghi di lusso, data la crisi economica,

si stanno attrezzando come alberghi medi e se ne stanno creando degli altri.

Ma intendiamoci bene: quello che non ammetto che si possa scrivere in una relazione sono precisamente le parole « per non farsi alleggerire troppo la borsa ».

Unisco questo punto della relazione del camerata Solmi con quanto ha detto ieri il camerata Maresca di Serracapriola che cioè i prezzi degli alberghi in Italia sono molto alti.

Da molto tempo a questa parte si dice che i prezzi degli alberghi in Italia sono eccessivi; ma bisogna cominciare a dire che la prima cattiva propaganda contro il turismo in Italia ce la facciamo noi stessi. Non è vero che i prezzi degli alberghi in Italia siano più cari di quelli di altre nazioni. (*Approvazioni*).

Può sembrare, e le ragioni per le quali può sembrare che questo sia vero, ve le ha spiegate il camerata Bonardi.

È il sistema col quale vengono fissati attualmente i prezzi d'albergo, è il sistema del cartellino dietro la porta e quello dei prezzi massimi, che fanno cadere in questo pregiudizio. Ma i prezzi degli alberghi in Italia sono per lo meno uguali, anzi, inferiori, a quelli praticati in altre Nazioni (*Interruzioni*). Ho preso alcuni dati relativi agli alberghi di diverse capitali: Parigi e Vienna, Berlino e Londra. Orbene, a Parigi, per gli alberghi di prima categoria, il prezzo minimo, al giorno, è di 100 lire, mentre a Roma, è di 60 lire (*Interruzioni — Commenti*). Potete controllare!

A Vienna i prezzi medi sono da 73 a 49; a Berlino da 110 a 50; a Londra da 105 a 70. Domandatene a qualsiasi agenzia di viaggi (Cook, American Express, Cit) e vi confermeranno questi prezzi. A Lucerna, i prezzi di albergo, vanno da 73 a 47.

Orbene, onorevoli camerati, ho voluto dire questo, non per prendere la difesa degli albergatori; ma per osservare che bisogna innanzi tutto sfatare certi pregiudizi e non ripetere certe cose che possono danneggiare il turismo italiano.

In materia di attrezzatura degli alberghi mi permetto inoltre di richiamare la vostra attenzione su tre problemi che la riguardano direttamente.

Si vuole che gli albergatori attrezzino gli alberghi in maniera da rispondere alle esigenze igieniche, sanitarie, di conforto, ecc. Questo è esatto; però bisogna finalmente venire incontro alle aspirazioni basilari per una buona attrezzatura degli alberghi.

Dopo la cessazione del regime vincolistico sugli affitti, l'albergatore è alla mercé di

proprietari di case. Ora, domando se è possibile fare dei lavori igienici, di conforto, ecc., di aumentare questa proprietà edilizia dell'albergatore, per poi lasciarla al capriccio del padrone di casa, che al termine dell'affitto può non rinnovare il contratto.

Il secondo problema è quello del credito alberghiero, che si applica già in altre nazioni; è stato risolto in Francia, in Germania, in Svizzera e perfino in Jugoslavia. Bisogna che questo problema sia affrontato, perchè non si può parlare di miglioramento degli alberghi, se non si risolve il problema del credito alberghiero, a breve o lunga scadenza, secondo che si tratti di avviare l'industria alberghiera o di affrontare le esigenze della stagione.

Il terzo problema è quello dei tributi locali. Su questo punto non faccio che una raccomandazione già espressa dall'onorevole Lantini al Ministro delle finanze. Si tratta di richiamare l'attenzione degli Enti locali a non esagerare nei tributi sugli esercizi pubblici ed alberghi, e soprattutto, richiamare l'attenzione del Ministro delle finanze sulla questione che riguarda la tassa radiofonica. Questa tassa, così come è congegnata, bisogna dirlo con molta chiarezza — non va. Si applica per categorie di alberghi e questo concetto sarebbe esattissimo, se in Italia esistesse una classificazione nazionale degli alberghi; ma non essendovi tale classificazione, questa tassazione, dà adito ad ingiustizie enormi fra una categoria di alberghi e l'altra.

Un albergo di prima categoria della provincia di Frosinone è appena di terza categoria a Roma o provincia.

Ma, a prescindere da questo bisogno, dovrà dirsi ancora se questa tassa deve intendersi come una tassa, ovvero come un'imposta (*Interruzioni*). Se è un'imposta, allora si applichi a tutti i cittadini del Regno; se è una tassa, e non un'imposta, non si capisce perchè debba essere applicata a una sola categoria di cittadini...

*Una voce.* Il concetto economicamente non è esatto.

LOCURCIO. ...per esempio, a quegli alberghi ed esercizi che non hanno radio. Questo è un assurdo, che deve essere eliminato.

Passo, onorevoli camerati, al problema riflettente il personale. Voi sapete perfettamente l'importanza che ha il personale per l'organizzazione turistica italiana; specialmente il personale albergo e mensa, che è certamente il primo del mondo. Ma noi corriamo il pericolo di non avere più fra breve tempo del personale che parli in lingua stra-

niera. Consta a me che il Governo fascista si sta preoccupando di questo problema, e che tra pochi giorni sarà conclusa una Convenzione con la Germania per lo scambio del personale con l'Estero. Il mio augurio è che questa Convenzione possa anche concludersi con la Francia, con la Svizzera e con l'Inghilterra.

Un altro problema specifico che riguarda un'altra importantissima categoria è quello relativo alle guide autorizzate. Oggi queste guide sono controllate da troppe Amministrazioni: comuni, prefetture, Ministero dell'educazione nazionale, cosicchè può sorgere il dubbio che con tutti questi enti si possa arrivare ad attuare soddisfacentemente la preparazione della guida. Prego perciò il Governo di studiare il modo di far sì che queste guide possano essere controllate da un unico organismo, quale potrebbe benissimo essere il Commissariato per il turismo.

Poco ho da dire per quanto ha riguardo alla propaganda, su cui ieri, come ho detto, si è intrattenuto il camerata Bonardi, specialmente per quanto riguarda l'estero, dove la propaganda deve essere attentamente controllata. Il Commissariato del turismo ha già provveduto all'istituzione di un ufficio di propaganda bene attrezzato a New York, a Vienna, mentre un altro se ne sta creando a Praga; spero che di questi uffici se ne creino ed attrezzino in diverse altre città delle varie Nazioni.

Sulla permanenza dei forestieri in Italia, mi permetto semplicemente di richiamare l'attenzione del commissario del turismo circa la necessità di dare un po' di svago allo straniero che arriva in Italia. (*Commenti*). Intendiamoci bene, onorevoli camerati; si dice, e qui non sono d'accordo col camerata Bonardi, che fa più propaganda un libro di Goethe che non un manifesto murale; ma oggi che le correnti umanistiche sono quasi finite, gli stranieri che vengono in Italia vogliono divertirsi. Non è necessario che i ritorni notturni debbano offendere la morale; vi possono essere degli spettacoli che divertano il pubblico senza offendere la morale. (*Commenti*).

Un altro problema è quello che interessa anche voi, onorevoli camerati, che passate talvolta lunghe notti in treno, e quando arrivate in città avete bisogno di riposare e non potete appagare questo vostro bisogno: si tratta della lotta contro i rumori. Roma è la città più rumorosa del mondo, e le altre città italiane sono le più rumorose d'Europa; più di Londra e di Parigi.

È necessario disciplinare il servizio automobilistico, specialmente delle automobili e

delle motociclette ed anche degli autobus del Governatorato di Roma. (*Commenti*).

È necessario, onorevoli camerati, che il Commissariato del turismo ponga fine a questo gravissimo inconveniente, rappresentato dai rumori, che ostacola enormemente anche il traffico stradale.

Onorevoli camerati, non ho nient'altro da dire. È stato detto fino ad ora artatamente, ed è stato anche scritto su giornali esteri, che i fascisti non vogliono i forestieri. Orbene è necessario far sapere all'estero che noi fascisti, non soltanto accettiamo e desideriamo i forestieri, ma che li accoglieremo con quella signorilità che è tradizione dell'ospitalità del nostro paese, ben felici che essi, venendo in Italia, possano constatare quella che è la vera, la reale situazione nostra, e possano soprattutto constatare il nuovo volto dell'Italia fascista. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pescione.

PESCIONE. Onorevoli camerati, l'interessamento che la Camera ha preso alla discussione intorno al Commissariato per il turismo sta a dimostrare la tempestività e l'opportunità del provvedimento adottato dal Governo, sta a dimostrare specialmente come la Nazione oggi, dopo 9 anni di Regime fascista, si senta perfettamente attrezzata ad affrontare questo problema, che è di massimo e vitale interesse per l'economia nazionale. Ed io desidero richiamare l'attenzione della Camera specialmente sulla opportunità di guardare il Commissariato per il turismo da questo punto di vista economico, cioè dal punto di vista dell'incremento dell'economia nazionale. A questo riguardo non dei suggerimenti, perchè il camerata Suvich non ne ha bisogno, ma semplicemente delle preghiere mi permetto rivolgere, e formulare dei voti.

Il Commissariato per il turismo deve essere inteso come elemento di importazione di divisa estera in Italia. Questo è il suo precipuo mandato. Se si pensa che in qualche Nazione vicina si è avuta negli ultimi anni una media di dieci miliardi di introiti annui, che nel 1926 si sono avuti 17 miliardi di divisa estera entrati in Francia, possiamo dedurne come la nostra Nazione, che ha delle ricchezze naturali molto superiori, possa facilmente in un non lontano avvenire sperare di raggiungere cifre assai più alte delle attuali.

Ma perchè il Commissariato per il turismo sia inteso specialmente come organo di immissione di divisa estera in Italia, esso deve

preoccuparsi più che altro della comodità del forestiero, cioè del turismo estero, a preferenza del turismo interno.

Con ciò non voglio dire che il turismo interno non debba essere in alcun modo regolato dal Commissariato per il turismo.

Deve essere guidato e sorvegliato perchè non scantoni ed esorbiti; ma comunque non deve formare una delle sue principali preoccupazioni. A questo riguardo c'è una tradizione in Italia. L'Italia oggi si è attrezzata pienamente per il turismo interno. Noi abbiamo visto come la preparazione dello spirito dei cittadini sia già compiuta. È bastata la istituzione dei treni popolari di questa estate perchè noi vedessimo affluire delle masse di migliaia e migliaia di cittadini alle ferrovie dello Stato per trasferirsi da un posto all'altro. In questo lo spirito del pubblico è già formato. Basta lasciare piena libertà alle vecchie organizzazioni come il Touring Club, l'Automobile Club e l'Opera nazionale Dopolavoro, basta lasciare che queste organizzazioni già esistenti svolgano la loro già efficace opera, perchè al Commissariato del turismo rimanga la piena libertà di lavorare in altro campo.

Ma pochi altri rilievi io mi permetto di fare al camerata Suvich. Ed anzi, più che rilievi, sono voti che io esprimo: provvedere anzi tutto a che il turista quando viene in Italia si senta a suo agio, che entri con grande facilità con la sua automobile, che possa passare la frontiera agevolmente e circolare senza che il suo conducente debba subire un altro esame, e senza che si faccia un nuovo collaudo della macchina.

Ma un'altra cosa va guardata. Il turismo non è soltanto automobilistico, il turismo si fonda in massima parte anche sulle ferrovie. La massima parte dei forestieri che vengono in Italia, il 98 per cento, vengono in ferrovia. E specialmente se ci vogliamo preoccupare del turismo e dei forestieri che devono andare in quei famosi alberghi medi di cui si è già tanto parlato, vediamo che si tratta di gente che non viene in automobile ma in ferrovia.

È necessario che il turista che viene in Italia, specialmente per la prima volta, possa liberamente circolare. Egli che non conosce a fondo l'Italia può trovare nelle nostre regioni qualcosa che lo alletti, che ne attiri l'attenzione, e che meriti da parte sua una visita più accurata e lunga. Ma il turista forestiero ha la sua carta valida per dieci o venti giorni, mentre dovrebbe avere la possibilità di rimanere anche un mese, per qualsiasi motivo che possa sopravvenire, come

ad esempio l'incontro di un amico che lo trattienga o gli faccia cambiare itinerario. Questa possibilità deve dunque essere data al turista forestiero, e mi permetto di richiamare su questo l'attenzione dell'onorevole Suvich perchè, nelle condizioni attuali, questa possibilità non è data al cento per cento.

Il turista ha un biglietto ferroviario e con questo biglietto ottiene speciali facilitazioni, ma queste speciali facilitazioni sono accordate per un certo periodo di tempo, oltre il quale, se egli vuol trattenersi ancora, le perde completamente. Di più il turista forestiero ha un programma obbligato. Si consente, è vero, qualche proroga, ma in linea eccezionale, mentre ci vorrebbe qualcosa di automatico. Il turista ha bisogno di poter comodamente prolungare la sua permanenza. Di più, se egli vuol derogare dal programma obbligato, non ha che i tagliandini attaccati al biglietto. Questi sono 80 per le combinazioni ferroviarie e altri 16 per le combinazioni di auto-mezzi: sono in tutto 96 combinazioni. Ma il programma resta pur sempre obbligato. Bisognerebbe dare al turista una maggiore libertà. Il commissario del turismo può studiare i provvedimenti opportuni perchè il turista che viene in Italia sia libero di andare dove vuole. E a questo riguardo non ho altro da dire.

Vi è poi la questione dell'albergo medio. La Camera ne ha discusso ed ha rilevato alcuni argomenti ed alcune osservazioni del camerata Locurcio. Resta però pur sempre fermo che bisogna mettere l'albergatore di questo albergo medio in condizioni di poter attrezzare e gestire il suo esercizio. Bisogna poi che il Commissario del turismo — e questo è compito di massimo interesse, camerata Suvich — eserciti un controllo serrato e severo sugli alberghi.

Occorre ch'egli intervenga perchè l'albergo abbia quel minimo di conforto che è necessario non solo al cittadino straniero che viene in Italia, ma anche, molte volte, al cittadino italiano, conforto che spesso, bisogna confessarlo, non esiste specialmente in alcune città di provincia.

Quanto alla propaganda ha detto molto bene il camerata Bonardi, che ha fatto molto di più in passato la letteratura di autori stranieri sull'Italia, di quanto possono fare tutti i manifestini. La letteratura fa molto e in questo campo costituisce una solidissima base. Bisogna però pur dire che in fatto di letteratura abbiamo un bagaglio sufficiente. La letteratura, dal 1800 ad oggi, si è occupata assai dell'Italia, basta perciò solo che si con-

tinui in questo tono. E non è in questo campo che bisogna richiamare la sua attività, onorevole commissario del turismo, perchè occorre, a mio modesto parere, intensificare invece la propaganda attraverso i giornali stranieri, attraverso la stampa quotidiana, perchè sono i giornali che possono formare il turista di domani.

I giornali raggiungono il forestiero a casa sua, e se egli legge oggi, tra quindici giorni, tra un mese, tra quarantacinque giorni ancora, un articolo che riguarda l'Italia e ne illustra alcuni lati interessanti, — non il solito Vesuvio o la solita laguna di Venezia — e sente tutti i giorni il nome dell'Italia, e si abitua a leggerne le notizie con frequenza, allora gli può nascere il desiderio di venire tra noi. Ecco perchè bisogna penetrare con la stampa nelle famiglie, tanto più che si hanno parecchi esempi di stampa estera non troppo favorevole all'Italia, specialmente di quella stampa che non è sempre guidata da obiettività e da serenità nel guardare con fiducia e simpatia il nostro movimento fascista.

Ma oltre i giornali, c'è anche oggi qualche mezzo più rapido e immediato, sul quale mi permetto esporre la mia opinione, che so già essere nelle direttive del commissario del turismo onorevole Suvich. Abbiamo la radio, che è un mezzo meraviglioso ed è un mezzo potentissimo e non costa che poco.

È necessario continuare in questo senso e non limitarci attraverso la radio ad illustrare alcune zone d'Italia o denunciare solamente lo stato delle nevi a Roccaraso od a Claviers. Occorre fare qualche cosa di nuovo in questa propaganda e soprattutto bisogna attuarla nelle lingue estere. Bisogna andare all'avanguardia, ed ogni sera far parlare la radio in inglese, in francese, in tedesco, ecc.

SUVICH. Facciamo parlare in quattro lingue!

PESCIONE. Lo so, e dobbiamo continuare in queste comunicazioni per radio, ma oltre che illustrare le bellezze d'Italia, dobbiamo tendere a far sapere ogni giorno qual'è la temperatura del nostro paese, perchè è molto efficace, ad esempio, che un irlandese od uno svedese, bloccati in casa da temperature intorno ai 30° sotto zero, sappiano che nel mese di gennaio a Siracusa vi sono 20° sopra zero e che a febbraio a Napoli si può passeggiare liberamente per le strade senza pastrano.

Tutto ciò è stato affrontato coraggiosamente dall'onorevole camerata Commissario per il turismo e su questa via occorre insistere e bisogna proseguire.

Poi attraverso la radio bisogna smentire quella campagna di ostilità che si è sempre fatta all'estero, bisogna far conoscere precisamente, e non solo attraverso la viva voce dei forestieri che sono venuti in Italia e che tornano al loro paese, ma anche attraverso ai giornali stranieri e possibilmente ai giornali non troppo simpatizzanti per noi, che noi in Italia accogliamo e trattiamo bene i forestieri e che, qui da noi, egli è al sicuro dagli accaparratori e dai borseggiatori, e che non avrà noie da nessuno, nè per la strada, nè in camera d'albergo, nè alle dogane. Questo bisogna far sapere e conoscere, con la propaganda.

Ed a questo riguardo, ritornando alla questione della radio, bisognerebbe, attraverso di essa, far conoscere all'estero tutte le nostre manifestazioni, che possano attrarre il turista.

Ma intendiamoci: quali manifestazioni? Quelle manifestazioni che abbiano un carattere assolutamente di interesse internazionale.

Perchè bisogna distinguere, ed in questo mi riporto al mio concetto precedente, cioè che il commissariato del turismo non debba disperdere la sua attività in rami affini, ma debba andar dritto nel suo cammino ed interessarsi del turista straniero. Occorre che il commissario del turismo sappia intensificare quelle che sono le manifestazioni di interesse internazionale, ma che non si preoccupi troppo, che si disinteressi anzi, o se ne interessi semplicemente per limitarle e per ridurle al fine che si è proposto e alle sue direttive, delle manifestazioni di carattere locale.

Esse non devono assurgere ad importanza tale da interessare e specialmente distrarre l'attenzione del Commissariato del turismo.

Ed ho finito. Non vi è che un solo punto da esaminare ancora nei riguardi della organizzazione interna del Commissariato del turismo. Il Commissariato del turismo deve essere quello che è, cioè manifestazione diretta del Governo.

Il camerata Suvich ha la fortuna di essere alle dirette dipendenze del primo Ministro, ciò che vuol dire che ha la possibilità di essere l'elemento di vera sensibilità di quelle che sono le direttive dell'economia nazionale in ogni momento, e che deve sentirsi rivestito di una autorità della quale occorrerà molto spesso fare uso nel suo cammino, che non è dei più semplici e dei più sereni. E perchè questa autorità sia uguale anche alla periferia egli non deve consentire in alcun modo

che interferiscano nella sua azione elementi che abbiano un interesse (e quando parlo di interessi non parlo di interesse personalistico solamente, ma anche di interessi di forme associative e di interessi regionali o locali) poichè anche l'interesse regionale locale, se occorre, deve essere coartato e reggimentato, quando ad esso osti un interesse di carattere nazionale.

A questo riguardo, così al centro, come alla periferia, deve conservare la sua libertà e la sua autonomia, ed avere organi direttamente collegati alla sua persona, che siano sensibili interpreti dei vari interessi periferici, ma che abbiano pur sempre la possibilità di dominarli e disciplinarli.

E quindi in questo io dissento dal mio carissimo amico e camerata Maresca, in quanto egli faceva la proposta di affidare la organizzazione ai podestà. Non so come questo possa essere consentito dal diritto amministrativo (*Interruzione del deputato Maresca*); ma, comunque, mi permetto di dissentire dal camerata Maresca, perchè ritengo che la funzione del Commissariato del turismo debba essere non solo autonoma, ma interpretata come emanazione diretta di una funzione di Governo in Italia, e quindi debba avere un controllo di carattere ancora superiore a quello che possano avere le autorità locali.

MARESCA. Siamo pienamente d'accordo, però talvolta sono così piccoli... che è inutile...

PESCIONE. Allora, se siamo d'accordo, tutto va bene.

Non posso dimenticare, pur parlando dalla tribuna della Camera con mandato di deputato nazionale, non posso dimenticare di essere uomo del Mezzogiorno. A questo riguardo, mi permetto di raccomandare vivissimamente all'onorevole camerata Suvich le nostre regioni, in quanto il Mezzogiorno, che ha forse maggiore possibilità di altre regioni di integrazione economica in questo campo, rappresenta il necessario complemento di quel quadrato economico su cui si costruiscono le fortune d'Italia. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Lantini. Ne ha facoltà.

LANTINI. Onorevoli Camerati, con la creazione del Commissariato del turismo si completa dal centro alla periferia l'organizzazione nazionale turistica. Ossia, avendo al centro il Commissariato del turismo, assistito dal Consiglio centrale del turismo e, come organo esecutivo, dall'ENIT; avendo

nelle provincie i Comitati provinciali di cura, soggiorno e turismo; avendo nelle singole località le stazioni di cura, o, quando queste non siano state create, le « Pro loco » abbiamo tutta una giurisdizione, un complesso di organismi per i quali l'azione del Commissariato potrà essere particolarmente utile ai fini di quella coordinazione, di quella disciplina, che qui è stata ancora invocata da tutti gli oratori.

A proposito del Consiglio centrale del turismo, la relazione dell'onorevole Savich alla prima riunione del Consiglio Centrale del turismo ha spiegato come sia stato necessario dare larga base a questo organo appunto per interessare il maggior numero possibile di Enti e di persone al dibattito dei problemi turistici, i quali debbono acquistare in Italia una certa popolarità, e dar luogo ad una certa abitudine, meglio ancora ad un vero e proprio metodo nella loro trattazione.

Ma per quanto riguarda la costituzione dei Comitati provinciali del turismo e per quanto riguarda i Comitati delle stazioni di cura, io credo che bisognerebbe fare qualche passo e aggiornare o revisionare l'attuale legislazione sulla loro costituzione.

Prima di tutto i Comitati provinciali del turismo, come del resto riconosce anche l'onorevole Solmi nella sua relazione, sono un po' evanescenti un po' vaghi; hanno anche una composizione non precisa; insomma non hanno ancora effettuato una esperienza tale che non permetta fin da ora di dire che probabilmente un adattamento migliore alle necessità locali, anche superando la giurisdizione territoriale della provincia, allargandola eventualmente ad una giurisdizione interprovinciale o regionale, sarebbe forse più utile allo scopo per il quale sono creati.

Non solo, ma vorrei notare che nella composizione dei Comitati provinciali del turismo e anche nella composizione nella Giunta esecutiva del turismo che agisce nel seno dei comitati stessi si è fatta un po' troppa parte a membri che si possono dire di diritto.

È il prefetto che designa il presidente della Giunta esecutiva del Comitato per il turismo e che sceglie tre delegati su quattro delegati; cioè si finisce in fondo che il prefetto è quasi il diretto responsabile dell'andamento del Comitato di cura, mentre è interessante invece che il prefetto eserciti la sua funzione di tutela e di vigilanza, acquisti cioè una maggiore libertà di giudizio su questo organo, che deve dipendere da lui, ma esserne utilmente distaccato e distinto.

Lo stesso, io credo, si deve poter dire per le stazioni di cura. Le stazioni di cura hanno un Comitato direttivo, una specie di piccolo aeropago, tale che non riesce qualche volta neppure facile costituirlo. Mi dicevano, giorni or sono, nel Trentino, che non riusciva a parecchie stazioni di cura di trovare tutti gli elementi necessari alla sua costituzione. Io credo, ricordando specialmente che la costituzione delle stazioni di cura rimonta al 1926, che anche questa parte della legislazione debba essere aggiornata e collegata maggiormente con l'organizzazione corporativa delle categorie interessate, quale si è venuta sviluppando in questi cinque anni di attività e di regime corporativistico.

Non bisogna avere paura di questa partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria; prima di tutto perchè le organizzazioni interessate sono quelle che debbono dare e danno la maggior copia dei mezzi necessari al funzionamento di questi organi; in secondo luogo perchè esse hanno acquistato in questi ultimi tempi attraverso il riconoscimento di legge una efficienza ed una disciplina che prima non avevano; esse hanno assunto e debbono assumere una responsabilità cui non possono venir meno. Quindi le Associazioni sindacali corporative, delegando la loro rappresentanza in questi enti, sono direttamente investite della necessità di corrispondere ai doveri ed all'azione degli enti stessi.

Credo perciò che a questa necessità di revisione e di aggiornamento dovrà corrispondere l'onorevole Suvich nella sua attività commissariale.

A proposito dei gravami, dei contributi che le categorie interessate debbono sopportare per il funzionamento di questi organi provinciali, vorrei cogliere l'occasione per rinnovare al Governo la raccomandazione già fatta pochi minuti or sono dal camerata Locurcio: vorrei dire cioè che sarebbe necessario che nell'applicare le recenti disposizioni per la finanza locale i podestà non volessero correre rapidamente ai massimi, volessero invece attuare tali disposizioni con quella gradualità che valga a non comprimere radicalmente e rapidamente, in questo momento delicato, le possibilità finanziarie e la stessa economia di queste aziende.

Ricorderò a questo riguardo che le aziende alberghiere sopportano un complesso di tributi che, elencati uno dopo l'altro, arrivano ad una trentina, trascurando un'altra diecina di tributi che indirettamente, ma per effetto sempre dello svolgimento della loro attività,

gravano sulle stesse aziende. Una grande azienda alberghiera che amministra ed esercita cinque o sei grandi alberghi di lusso, di prima e seconda categoria, cioè quasi completamente la gamma dei grandi e medi alberghi, ha fatto un conteggio molto interessante, dal quale risulta che ogni cliente che arriva all'albergo per il solo effetto della sua entrata nell'albergo stesso, viene gravato (attraverso, si capisce, l'esercizio alberghiero) di 42.56 lire di tasse e imposte e pesi diversi. Se invece si commisura il peso che per ogni cliente e per ogni notte di presenza nell'albergo, grava sull'azienda alberghiera, questo in una media risultante dalla rilevazione di dati appartenenti ad alberghi di varia natura, è di lire 10.56 per notte. Il che vuol dire che la camera di un albergo costa 10.56 soltanto per il complesso di tributi che incidono sull'azienda. È una discreta tosatura, la quale verrebbe certamente aumentata se i nuovi tributi e particolarmente quelli per tassa di licenza per bevande alcoliche, ecc. commisurata sul valore locativo, tassa insegna ed altre venissero applicate nella nuova edizione al massimo.

Rinnovo la preghiera al Governo perchè usi di questa gradualità, di questa cautela in questo momento ad ogni buon fine anche, in ultimo, erariale!

D'altra parte, anche le tasse nuove, quando sono sperimentate attraverso la loro applicazione graduale fanno luogo a quella elasticità di cui si potranno valere in avvenire gli enti pubblici stessi, provincie e comuni.

Io mi auguro, a proposito di questa gamma, di questa varietà di pesi finanziari così erariali come locali (imposte, tasse e contributi diversi) che voglia l'onorevole Commissario esercitare il suo studio. Anche se egli riuscisse più che a ridurre, almeno a semplificare, per alcune parti, questo complicato congegno tributario, egli si renderebbe benemerito dell'attività turistica nazionale, perchè questo complesso meccanismo importa contabilità speciali e complicate per cui è facile incappare in contravvenzioni per la dimenticanza di un bollo, per una denuncia sfuggita, per un particolare qualunque. (*Approvazioni*).

Non vorrei che l'onorevole Commissario si turbasse per questi rilievi, per queste pressioni che gli vengono da più parti. Ricordo che quando in Francia, due anni or sono, è stato istituito il Commissariato per il turismo, è stato generale, sui giornali di categoria ed anche sui quotidiani, una specie di bombardamento di richieste dirette ad ottenere che

fosse attenuata la pressione fiscale che anche lassù, come in tutti i paesi (perchè ogni paese fa parte del mondo e tutto il mondo è paese), grava su le aziende alberghiere e sull'attività turistica in genere.

Un accenno che si può in certo senso collegare con la parte che riguarda i tributi è questo: intorno al turismo vi è una quantità di sollecitazioni e di gravami per cui soltanto l'autorità di un commissario di governo, come questo che noi stiamo per approvare, può agire utilmente a fine liberatore.

Vi è tutta una quantità di sollecitazioni e di pressioni! Il nome turismo è un nome simpatico e risveglia le piacevoli sensazioni e l'interesse di una quantità di gente e allora vi è tutta una fungaia di giornalotti che non superano la linea daziaria come diffusione, che non sono neppure letti dai loro autori od editori, di riviste che si rivolgono più all'interno che all'estero ed anche in forme discretamente inutili, con pubblicità varie che hanno lo scopo di reclamizzare, a fine di lucro, soltanto i loro iniziatori, iniziative sportive e turistiche (pseudo iniziative sportive turistiche) perfettamente vane, che finiscono poi per danneggiare quelle vere proprie iniziative turistiche che sono un effettivo richiamo nelle stagioni turistiche.

Se si potesse con autorità sceverare l'oglio dal grano e picchiare su questa massa di piccoli speculatori che finiscono talora a ridurre le loro richieste semplicemente ad un po' di graziosa ospitalità di una settimana o di 15 giorni, in una stazione balneare, a spese del pubblico, questa sarebbe veramente un'opera provvidenziale e benefica. (*Applausi*)

Su questa parte che delinea, dal punto di vista della organizzazione, il gran passo fatto con la creazione del Commissariato del turismo, per cui dobbiamo essere grati al Capo del Governo di averlo voluto istituire, sollevando da una promiscuità grigia questo parte così viva dell'economia nazionale (perchè a noi non interessa soltanto l'albergo e l'agenzia di viaggi, ma tutto il complesso delle varie forme di attività industriale ed economica), potrei, se la Camera permette, esprimere alcune opinioni in materia di direttive di carattere turistico, che mi derivano dall'esperienza sindacale compiuta in quattro o cinque anni. È vero che la crisi turistica preme con una crudezza di cui tutti sentiamo il peso doloroso; ma è anche vero che in questo momento è possibile una sosta che l'istituzione del Commissariato rende particolarmente benefica, se sapremo costituire come un piano regolatore generale e dare le diret-

tive per andare con metodo verso gli obbiettivi che ci proponiamo.

Finora il turismo è stato una forza propria delle categorie che vi si sono dedicate. Pochi enti benemeriti che ricordò anche ieri l'onorevole Bonardi, hanno lavorato a polarizzare questo fenomeno; ma è stata un'opera di divulgazione per la moltitudine, senza che organi adeguati potessero, con metodo, con costanza, e coordinazione di sforzi e di energie, agire uniformemente. Si sono venuti così creando una sperequazione ed un contrasto talvolta gravi tra regione e regione, tra provincia e provincia, fra località e località, mentre si sarebbe potuto risparmiare molto, qualche volta non sperperare e raggiungere in questo complesso di servizi una maggiore regolarità che non si deve far attendere più oltre, perchè la concorrenza delle altre Nazioni preme e noi non dobbiamo restare indietro.

Ora il turismo, che diventa un'attività necessaria nella vita in Europa (tanto che si può dire che in questa nostra età non vive chi non viaggia), va trasformandosi rapidamente e da un fenomeno di aristocrazia e di ricchezza, da un privilegio di signori e di artisti, si orienta su quattro grandi direttive popolari, di grande masse: cura della salute, viaggi per piacere o per riposo, viaggi per istruzione ed escursionismo sportivo.

Di conseguenza si crea tutta un'apposita organizzazione, che risponde all'uno o all'altro di questi fini, perchè tutto l'insieme si compone in una sua unità tecnica ed economica.

In Italia le basi turistiche per ognuno di questi punti sono già poste. Non c'è molto da fare; c'è da riordinare, da completare e sistemare, ma le basi ci sono e con un'azione regolare e temperata, con una disciplina e con un metodo quali possono venire soltanto da un'alta autorità che presiede, vigila e guarda a tutto il campo, possiamo arrivare a questo perfezionamento in modo da non essere impreparati al momento in cui la ripresa economica permetterà alle aumentate correnti di turisti, di riprendere la soddisfazione di questo desiderio insopprimibile della vita moderna.

Verso quali vie si può orientare il turismo italiano? A mio modo di vedere si possono fissare quattro tipi di turismo: turismo francese, che ha per scopo principale il divertimento; turismo svizzero-tedesco: soprattutto sport alpino e case di cura; turismo italiano, artistico, storico e di riposo per le bellezze naturali; turismo coloniale: che avrà sempre

un maggiore incremento, con la facilità dei mezzi di comunicazione; è il tipo Egitto-Algeria-Marocco e, per andare più giù, anche India e Giappone.

Ora la figura turistica dell'Italia, quella che ieri fu delineata così bene dall'onorevole Bonardi è, a questo riguardo, quasi completa. Ha requisiti di clima, di bellezze naturali, dotazione di acque naturali e salutari, un patrimonio storico pel quale la cultura non ha nulla da richiedere come mancanza o deficienza, un patrimonio artistico inarrivabile.

Abbiamo quindi l'entità turistica più completa che ci sia al mondo. Ed allora, io dico: non c'è bisogno (come da parecchie parti si vuol fare, anche da partecipanti alle varie categorie), di voler imitare il turismo francese o parigino, di volersi ossessionare nel mimetismo del divertimento, secondo la caratteristiche che sono proprie della Francia o di Parigi, e che non risponderebbero probabilmente al nostro Paese, dove noi possiamo dare quello che la Francia e Parigi non potrebbero dare.

Ho letto qualche giorno fa una relazione del Consiglio comunale di Parigi, la quale, a proposito di ciò che riguarda la attività turistica, proclama che è ora di reagire alla fama che Parigi, e in parte la Francia, siano ritenuti e considerati come una specie di luogo di baldoria per i divertimenti dei forestieri, che bisogna reagire, additando al forestiero tutte le possibili soddisfazioni di carattere morale, spirituale ed estetico, essendo questi il dovere e l'interesse francese.

Ora, noi, queste soddisfazioni le abbiamo a profusione; non è detto con questo che ci si debba ancora restringere nella nostra severità, e fare del monachismo turistico.

Ma io credo che noi possiamo benissimo allietare il riposo del forestiere, del turista, senza per questo fare la concorrenza ai metodi e agli istituti del divertimento parigino. E, d'altronde, mi conforta, in questo, l'esempio della Germania. La Germania, negli anni scorsi, ha cercato di svolgere questa attività in qualche suo centro; ma ha avuto per effetto, più che una vera e maggiore attrazione di turismo in confronto della Francia, quello di mettere il divertimento a larga disposizione dei tedeschi stessi, di aumentare la facilità del consumo interno senza guadagnarne nulla.

A questo proposito, dirò qualche parola relativamente all'accenno fatto dal relatore alla questione del giuoco. Si parla in molte parti, si invoca da diverse località la risorsa del giuoco. Ho letto argomenti favorevoli e

argomenti contrari, anche sui giornali turistici. Ora io credo che noi dobbiamo esser in Italia innanzi tutto contrari al piccolo giuoco. Il piccolo giuoco diffuso un po' dovunque non costituisce che dei focolai ammorbatori della morale e della tranquillità dei nostri centri. Bisogna perciò impedire che ciò avvenga; il piccolo giuoco non costituisce altro che una occasione per i deboli ed i giovani per buttar via quel denaro che in questo momento deve essere oggetto sacro di risparmio. (*Approva-*  
*zioni*).

Può essere degno di considerazione il concetto di accogliere qualche eccezione; il concetto di tollerare qualche sede di giuoco. Ma io ho le mie opinioni personali al riguardo, e non credo che questo possa costituire una soluzione del problema turistico. Ma, se poi si volesse adottare questa parziale soluzione del problema, io credo che bisognerebbe allora partire da un punto di vista, dirò così, strategico: ammettere due o tre sedi soltanto, in modo che si possa impedire all'italiano, che vuole giocare, di passare la frontiera per andare a giocare fuori, e al forestiero, che, per la medesima ragione, non venga in Italia, dove non potrebbe giocare. Questa, ripeto, è una giustificazione subordinata, e di carattere eccezionale, che io non ritengo tale da giustificare questa particolare forma di attività, come necessaria al turismo italiano.

Piuttosto, avviciniamo con utile tempestività al turismo le manifestazioni dell'arte, le rievocazioni storiche, gli spettacoli teatrali e musicali. Ad esempio: il palio di Siena si fa da noi in una stagione nella quale non ci sono più forestieri! Si fa in luglio e in agosto, quando i forestieri in Italia sono rari, e se ci sono, allora vediamo che inimmancabilmente corrono a vedere il palio di Siena.

Altre manifestazioni possono pure opportunamente portarsi a sempre maggiore conoscenza dei forestieri, come quelle, ad esempio, dell'Arena di Verona, dei teatri di Siracusa, di Agrigento, di Taormina o di Ostia; e anche quei programmi interessanti che possiamo organizzare tempestivamente per creare un'atmosfera di eletta vita culturale, quale può essere desiderata dal forestiero che non mancherà, allora, per ragioni di studio e di cultura, di visitare l'Italia; perchè il forestiero intelligente sa che non si è vissuto se non si è visto l'Italia, che non si è imparato tutto quanto è possibile imparare nella vita, se non si è partecipato alla vita italiana, almeno in un rapido viaggio attraverso le regioni dell'Italia, che fra l'altro hanno, dal

punto di vista della storia, tutte le gamme e le note che è possibile avere in un intero continente. Quando dall'Alto Adige arriviamo alla Sicilia, dal paesaggio quasi tedesco, nordico, alpino, arriviamo alle spiagge greche di Siracusa e di Agrigento, noi facciamo una corsa breve ed intensa attraverso tutte le epoche, tutti gli stili, tutte le possibilità.

C'è dunque modo, necessità e dovere di avviarci per quanto riguarda il turismo, verso due settori di lavoro, cioè verso gli ospiti stranieri e verso i connazionali.

Per quanto riguarda i connazionali abbiamo fatto in questi ultimi tempi, mercè le istituzioni del Fascismo, un passo grandissimo. L'Opera nazionale Balilla, i giovani fascisti, il Dopo-lavoro, il Touring Club, l'Automobile Club, la Lega Navale, il Club Alpino, le Società escursionistiche popolari raccolte e disciplinate dal C. O. N. I., sono un complesso di organismi che fanno viaggiare masse intere, per cui fra dieci anni si potrà dire che non vi sarà italiano che non conoscerà le più belle città e i capolavori nazionali.

Per quanto riguarda invece l'attrezzatura turistica, il miglioramento dei nostri mezzi, dei nostri servizi verso gli stranieri, noi dobbiamo stabilire alcuni punti principali. Si parla di piccoli, di medi, di grandi alberghi, ecc.; ma tutte queste cose sono facili a dirsi, ma difficili a farsi. Bisogna considerare anche il momento nel quale viviamo. Senza le provvidenze e le assistenze adatte, non riusciremmo a fare rapidamente migliorare l'attrezzatura turistica nazionale.

Io credo che sarebbe interessante, a questo riguardo, prima di tutto di non esagerare nel voler fare di tutte le località italiane, di tutte le « Peretole » italiane un capoluogo di vita turistica. Bisogna avere il coraggio di restringere per poter lavorare meglio e concentrare i mezzi in quelle località che veramente possono costituire le basi nostre per quella che si dice commercialmente la piattaforma, il campo della concorrenza internazionale. Quelle località che si vedranno riconosciuto questo titolo, devono essere curate sotto ogni rapporto, anche nel dettaglio, anche agli effetti, per esempio, delle opere pubbliche, delle facilitazioni, dei servizi automobilistici, ecc. Bisogna curare il servizio del taxi e della vettura, perchè basta un particolare per disgustare chi, venendo per riposare, non vuole incontrare nessun fastidio, neanche minimo.

So che in questo momento non c'è nessuno che pensa a costruire grandi alberghi;

ma certo non sarebbe stato male se tre o quattro anni or sono si fosse proibito, come praticamente si è fatto in Svizzera, di costruire grandi alberghi. Per cinque o sei anni non abbiamo bisogno, almeno fino alla ripresa piena della vita economica, di grandi alberghi. In questo non temiamo concorrenza da nessuna Nazione; ma abbiamo bisogno di arrivare a dare quella attrezzatura media e minima più volte ed anche qui invocata. Bisogna avviarci su questo terreno. Ricordo, a questo riguardo, che in un convegno di albergatori si è parlato di un provvedimento interessantissimo, cioè della classificazione nazionale degli alberghi. Ci sono degli alberghi che per il fatto di essere in una piccola città di provincia, alla periferia, non avendo nessun titolo ad essere alberghi di prima categoria, si attribuiscono, e talvolta si vedono attribuire dagli organi fiscali, la qualifica di alberghi di prima o seconda categoria. Il nome è pomposo, e anche la dichiarazione del nome entra nella illusione e nella mascheratura, come la disciplina dell'uso dei nomi costituisce parte non trascurabile della disciplina generale del turismo. Bisognerebbe fare una classifica nazionale degli alberghi, dichiarando di prima categoria o di lusso soltanto quelli forniti di requisiti speciali; di seconda o di terza categoria quelli che hanno tutto il necessario per rendere completo il conforto alberghiero senza tuttavia quei particolari o quelle perfezioni o grandezze che ad alberghi di categorie inferiori non sono richiesti. E per fare questo si può parlare anche di credito alberghiero.

È vero che il momento è difficile, come dice il relatore onorevole Solmi. Però, faccio notare che la banca non si è mai avvicinata all'attività alberghiera in genere; si è avvicinata soltanto ad alcune grandi imprese, investendovi forse eccessivi capitali. Ma se avesse creato dei settori interni destinati a studiare, a seguire l'attività alberghiera di tipo medio o piccolo, avremmo fatto certamente qualche passo avanti su questa via, e avremmo colmato le deficienze che tutti verifichiamo quando attraversiamo alcune regioni.

Io ricordo che qualche anno fa, a proposito della Sila, si parlava di costruire due o tre grandi alberghi. Dissi allora il mio parere nel senso che non mi sembrava necessario fare queste costruzioni. Il panorama era effettivamente molto interessante e caratteristico, ma non si poteva portare di colpo tutta una corrente nuova turistica nella Sila. In questi casi è meglio fare come si è fatto nell'Alto Adige: costruire cioè dei ri-

fugi alpini che sono piccoli alberghi dove si trova un letto modesto, ma pulito, ed un servizio semplice ma completo.

Se così si facesse, noi avremmo in sviluppo quelle correnti turistiche alpine che sono caratteristiche della Svizzera e della Germania, e che tolgono qualche volta incremento e movimento alle nostre correnti turistiche.

Ancora un rilievo su qualcosa che possiamo fare a questo riguardo, e poi ho finito.

Manca a noi quell'attrezzatura turistica che, direi, è l'alleata della medicina: la casa di cura alberghiera. Ci sono molti che all'infuori di Montecatini, Chianciano, di altre tre o quattro sedi, vanno a Saint Moritz, Karlsbad, ecc, perchè vi trovano case di cura che, pur non avendo aspetto ospitaliero, danno tutto il conforto e la disciplina medica necessari ad una cura fatta seriamente. Tutto questo crea una fitta rete di interessi e forti correnti di traffico. Da noi, invece, si va alla cura delle acque, e si finisce per bere regolarmente il vino (*Commenti*). La disciplina medica potrebbe interessare non soltanto le nostre varie stazioni di cura ma anche le imprese industriali e commerciali che vi fanno capo; e sarebbe veramente un indirizzo molto interessante e non difficile da ottenere. Oggi l'italiano che vuol curarsi seriamente, e che cerca di conseguenza una casa dove possa esser sottoposto ad una rigorosa disciplina di cura, finisce per recarsi all'estero.

Questa è dunque un'attività che può essere attivamente considerata e studiata.

Ad ogni modo, concludo, rilevando l'accento della relazione Solmi circa l'assistenza che l'organizzazione corporativa può e deve dare al Commissariato del turismo.

Ora è necessario ed utile che il Commissariato del turismo abbia delle forze pronte, ordinate e sollecite per attuare le sue direttive in tutto il territorio nazionale.

Credo che la riunione di queste forze, magari sotto l'egida della corporazione del turismo, possa dare un contributo tecnico preciso e pronto per quella opera di valorizzazione delle attività turistiche che è stata affidata al commissario del turismo.

Ritengo, comunque, che questa nostra nuova coscienza di organizzazione, di colleganza, di affinità di interessi che supera i vecchi contrasti, possa permettere al Commissariato del turismo e all'onorevole Suvich di stabilire e fissare una tale regolarità di azione per cui, in breve tempo, l'Italia non sia

impreparata alla ripresa che non mancherà, e possa dare, così, attraverso il turismo, un incremento sicuro e vivo alla economia e alla prosperità del Paese. (*Vive approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore, camerata Solmi. Ne ha facoltà.

SOLMI, *relatore*. Onorevoli camerati! Sarebbe del tutto superfluo che io rilevassi, come relatore della Commissione permanente l'importanza e l'elevatezza della discussione che si è svolta in quest'aula; ma è naturale che io dica che questa discussione ha confermato ciò che noi ben conosciamo: che il turismo investe uno dei problemi più vivi e più delicati per la vita morale ed economica del nostro paese, e che la Camera fascista, fedele espressione della volontà del paese, ha saputo dedicare a questo problema tutta la sua vigile attenzione:

I discorsi degli onorevoli camerati, che hanno illustrato questo problema, sono di alta utilità per la soluzione delle importanti questioni che si connettono a questo tema.

Noi dobbiamo altamente rallegrarci, come ha detto benissimo l'onorevole camerata Lantini, per il provvedimento del Capo del Governo che ha proposto e voluto la istituzione del Commissariato del turismo, come organo unificatore, propulsore e disciplinatore dell'attività del turismo, e anche perchè la scelta del Commissario è caduta sullo spirito prudente ed esperto e sulla figura diritta e vigilante del camerata onorevole Suvich. (*Approvazioni — Applausi*).

Non è questo il momento di riprendere la discussione generale, nè di rispondere partitamente alle piccole divergenze che si sono manifestate in quest'aula. Io ho l'obbligo soltanto di chiarire due punti della mia relazione che non sono stati completamente intesi: quello che si riferisce al finanziamento dell'ENIT e l'altro relativo al problema delle case da giuoco.

Sul finanziamento dell'ENIT debbo precisare all'onorevole camerata Lo Curcio che si tratta, nella mia proposta, di quanto è necessario all'azione di propaganda che fa parte dell'organizzazione esecutiva del Commissariato del turismo. Io so benissimo che il Commissariato del turismo ha avuto, sul bilancio dello Stato, una sua propria dotazione, troppo necessaria al suo funzionamento complesso, ma io ho voluto riferirmi alle vaste necessità finanziarie di un'opera di propaganda turistica mondiale, quale quella che è imposta all'Italia; e per quest'opera

ho detto che i tre o i quattro milioni effettivi, che in sostanza sono messi a disposizione dell'ENIT, erano troppo scarsi, e che era necessario perciò di estendere e di allargare questa dotazione, affinché l'opera di propaganda turistica possa avere tutto il suo necessario sviluppo.

Soltanto in questo senso deve essere inteso il punto della mia relazione che si riferisce al funzionamento dell'ENIT; ed a questo va collegata anche la tabella che ho posto come allegato alla fine della mia relazione.

Quanto al passo relativo alle case da giuoco, io devo sorprendermi che abbia suscitato tante polemiche pro e contro.

In una relazione che toccava i problemi del turismo, anche la questione delle case da giuoco doveva esser posta, ma io mi sono ben guardato dal fare proposte concrete per le quali proposte non avrei avuto elementi sufficienti ad un giudizio sicuro. (*Commenti*).

Il problema esiste. Il problema esiste, perchè in tutti i Paesi, in tutti i tempi, i luoghi di soggiorno e di cura hanno avuto anche questo genere di svago che, entro certi confini, non ha nulla di illecito.

Ho detto esplicitamente che la nostra legge, la quale proibisce i giuochi d'azzardo è in questo punto sacra; e che benissimo ha fatto il codice Rocco a confermare fondamentalmente questa proibizione.

Ma tutti sanno che vi sono altri giuochi, che non sono riguardati come d'azzardo, nel senso assoluto della parola, i quali sono perfettamente leciti da un punto di vista anche rigido, ed io principalmente mi sono riferito a questi che non turbano il rigore della legge. (*Commenti*).

Vi sarà divergenza di opinioni, ma questo è quanto io ho esposto nella mia relazione.

È noto che sono appunto questi giuochi che dovrebbero animare a mio parere le nostre case, mentre in quelle francesi non ci si ferma a questo punto, ma si corre troppo spesso, come voi sapete, ai giuochi d'azzardo.

Anzi, posso aggiungere che l'alto clero in Francia non trova nulla di illecito in questa attività che risponde, ho detto, ad una tendenza umana.

Basti ricordare la Conferenza che il vescovo di Nizza monsignor Rémond ha tenuto al Palais de la Méditerranée, il maggiore e più moderno « Casino » della bella città latina della Riviera; basti ricordare la serie di conferenze che, nella primavera scorsa, sono state tenute dall'accademico Bordeaux sotto la presidenza effettiva del vescovo di Nizza,

nello stesso Palais de la Méditerranée, per comprendere che anche sotto il punto di vista cattolico si è qualche volta molto più corrivi di quello che io non sia stato nella mia relazione su questo punto.

Se il giuoco deve essere giudicato dal punto di vista morale, è evidente che non vi possono essere due morali, una per la Francia ed una per l'Italia (*Commenti*).

Questa è la sola risposta che intendo dare alle polemiche, che sono state accese nei giornali quotidiani su questo punto della mia relazione, secondo me non in tutto giustamente.

ROTIGLIANO. Ma quale è l'opinione della Commissione in proposito?

SOLMI, *relatore*. Il pensiero della Commissione è esposto fedelmente nella relazione.

ROTIGLIANO. Ma qui si parla di giuoco d'azzardo!....

SOLMI, *relatore*. Si parla di giuoco d'azzardo per dire che è proibito dalla nostra legge; e soltanto si aggiunge che, in certi casi, si può studiare se si possa o si debba fare qualche concessione eccezionale, sotto il controllo della pubblica autorità. (*Interruzione del deputato Rotigliano*).

PRESIDENTE. Onorevole Rotigliano, ella potrà domandare la parola per fatto personale! (*Si ride*).

SOLMI, *relatore*. Ora io non voglio ancora discutere su questo argomento delicato, ma voglio dire che il problema prospettato nella mia relazione ha la sua ragion d'essere, e che io avrei commesso un grave errore, se non lo avessi compreso nella mia rassegna.

Quanto alle disposizioni di legge su questo punto, io mi sono ben guardato dal fare proposte concrete. Solo il Governo è in grado di giudicare l'opportunità del provvedimento e la misura della concessione. Per mio conto, anzi, ho raccomandato che, in tutti i casi, qualora fossero date delle concessioni, il Governo debba tenere un controllo permanente e preciso.

Così ho creduto di interpretare il pensiero della Commissione permanente — ecco, onorevole Rotigliano — ho creduto di interpretare il pensiero della Commissione permanente da me presieduta, la quale ha il senso vivo degli interessi ideali del nostro Paese.

Termino anch'io con un augurio per l'Opera del Commissariato del turismo, e con una constatazione, che prendo dal discorso alto, informato, preciso del camerata onorevole Bonardi. Questa constatazione è anche un atto di fede.

Vi è un paese che, sotto tutti gli aspetti, raccoglie le forme umane e divine più belle ed attraenti che hanno interessato e interesseranno in avvenire il viaggiatore desideroso delle più alte e nobili emozioni; e questo paese è l'Italia. Facciamo che a questo paese siano apprestati gli elementi più favorevoli per questi nobili godimenti; e l'Italia manterrà quel posto che le è dovuto anche negli ambienti del turismo internazionale. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Camerati Marquet e Lupi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni su alcune petizioni.

LUPI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni su alcuni decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE  
BUTTAFOCHI

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931. (897)

Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulato a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930. (*Approvato dal Senato*). (994)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera. (1052)

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276. (1080)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso. (1107)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo. (1109)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano. (1122)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazione ed esportazioni temporanee. (1130)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932, il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (1131)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931 (897).

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulata a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930: (994)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1931

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera: (1052)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276: (1080)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso: (1107)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo: (1109)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano: (1122)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee: (1130)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496: (1131)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alfieri — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baisrocchi — Balbo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza Bini — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cartoni — Casalini — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Croix — De Marsanich — De' Stefani — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio —

Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garello — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giaratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Josa.

Landi — Lantini — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Mantovani — Maracchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mussolini — Muzzarini.

Oppo — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierazzi — Pirrone — Piseni Pietro — Porro Savoldi — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Redaelli — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricci — Ricciardi — Righetti — Rocco Alfredo — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Severini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tasinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vascellari — Vaselli — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viglino.

*Sono in congedo:*

Baragiola.

Calore — Canelli — Cariolato.

Garibaldi.

Macarini-Carmignani — Marchi — Monastera.

Oggianu.

Pavoncelli.

Romano Ruggero.

Turati.

*Sono ammalati:*

Bonaccini.

Cascella.

De Carli.

Foschini.

Gaddi-Pepoli.

Lualdi.

Mazza De' Piccioli.

Natoli.

Pottino.

Riolo.

Schiavi.

Vianino.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Amicucci — Ascione.

Begnotti — Bruchi.

Caccese — Chiarelli — Clavenzani.

Fregonara.

Gnocchi.

Lanfranconi — Leicht — Leonardi.

Mazzucotelli — Miori — Muscatello.

Nicolato.

Olivetti — Orsolini Cencelli.

Pierantoni.

Razza — Rocca Ladislao.

Santini — Sardi — Sertoli.

Zingali.

### Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi alla Presidenza.

GORINI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro delle corporazioni, per sapere come possa essere osservata l'opportuna prescrizione che non sia aumentata dai Consigli provinciali dell'economia corporativa la pressione tributaria, mentre il gettito normale delle entrate diminuisce, anche per la notevole riduzione delle sovrimposte provinciali, e le spese di tali Enti sono sempre maggiori, non soltanto per più complessi ed estesi compiti ad essi affidati, ma altresì per imposizioni e sollecitazioni di contributi di ogni specie, persino estranei alle finalità per le quali gli Enti medesimi sono stati creati. (Gli interroganti chiedono risposta scritta).

« MILANI, CHIARELLI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno, trasmettendosi al Ministro competente, per la risposta scritta.

**La seduta termina alle 18.30.**

**Ordine del giorno per la seduta di domani  
alle ore 16.**

- 1 — Elenco di petizioni (Doc. IX, n. 10).
- 2 — Discussione della relazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti (Doc. III, nn. 8 e 9).

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

3 — Approvazione della Convenzione sulla esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930. (*Approvato dal Senato*). (995)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. (1067)

5 — Approvazione degli accordi italo-bulgari del 19-20 maggio 1931. (1111)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier. (1117)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna. (1139)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (1141)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine per alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli oli minerali. (1153)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici. (1156)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica. (1157)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (1158)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante. (1159)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni oli essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici. (1160)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32. (1161)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1402, concernente la approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione 17 ottobre 1928 tra il Governo Italiano e la Società « Italo Radio » Società per i Servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche. (1163)

17 — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo. (963)

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
Avv. CARLO FINZI